

Agrifisco

NUMERO 1 - GENNAIO 2014

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SU FISCALITÀ E SPESA IN AGRICOLTURA

SALVATORE TUDISCA | UNIVERSITÀ degli STUDI di PALERMO

L'argomento scelto per il primo numero del 2014 del Bollettino quadrimestrale "Agrifisco", riguarda il Contratto di rete, uno strumento giuridico introdotto con legge nel 2009, che consente l'avvio di una collaborazione organizzata e duratura per le aggregazioni di imprese.

La normativa del Contratto di rete, che prende spunto dal Decreto Incentivi (D.L. 5/2009) è stata nel tempo più volte riformata: prima dalla L. 99/2009, poi dal D.L. 78/2010, successivamente dal Decreto Sviluppo (D.L. 22 giugno 2012) e, infine, dal Decreto Sviluppo bis (D.L. 179/2012), convertito nella L. 221/2012. Tuttavia, notevoli sono le pressioni delle organizzazioni imprenditoriali affinché l'istituto del Contratto di rete venga nuovamente rivisto e affinato.

Le principali modifiche legislative apportate allo strumento del contratto di rete hanno implicato la detassazione degli utili investiti nei programmi di rete, fino all'introduzione delle reti-soggetto che presentano soggettività giuridica. La detassazione è stata inserita per quegli utili destinati al fondo comune o agli investimenti e la sospensione dalle tasse viene meno solo in caso di recesso anticipato di una delle imprese dal contratto di rete mentre è definitiva solo se il contratto giunge a scadenza naturale, con il programma concluso e con un utilizzo della riserva di utili solo per la copertura delle perdite di esercizio. La rete soggetto invece è qualcosa di diverso dalla rete come contratto perché ha un'autonomia giuridica che si esprime mediante un fondo comune iscritto alla sezione ordinaria del Registro delle imprese a cui fa capo la sede della rete d'impresa. In questa modalità la rete opera come una società tra imprese, dove le imprese conferiscono risorse nel fondo mentre gli investimenti sono effettuati dalla rete che gode della detassazione degli utili investiti. Alla luce dei contenuti di questo tema, è evidente che l'istituto del Contratto di rete risulta di notevole interesse anche per il mondo agricolo, poiché consentirebbe alle singole aziende di superare il gap delle limitate dimensioni aziendali e di affrontare in maniera sinergica investimenti economicamente competitivi.

Sul Contratto di rete vengono proposti contributi di diversa estrazione. Il numero è aperto dall'articolo di Vito Domenico Sciancalepore (Mipaaf), che riferisce sugli indirizzi istituzionali per la politica agricola, descrivendone l'iter e i contenuti. Per la rubrica "In tempo reale", Maria Cristina Nencioni (Inea) affronta il tema della governance nell'Unione europea con particolare riguardo alla spesa per l'agricoltura.

Nella rubrica "Box" Michele Martucci (Inea) propone un approfondimento sul GEIE e sulle similitudini con la rete. Nella rubrica "Le istituzioni" è stata inserita un'intervista, a cura di Raffaella Pergamo (Inea), sul tema contratti di rete nel mondo della pesca al Dr Antonello Carotenuto O.I. FEP Campania 2007-2013.

Nella rubrica "Il punto di vista" è stato inserito un approfondimento sulla normativa dei

Sommario

IL TEMA

Gli indirizzi di politica agricola per il 2014 **3**

V. D. SCIANCALEPORE

IN TEMPO REALE

La nuova governance nell'Unione economica e monetaria **7**

M.C. NENCIONI

BOX Programmazione comunitaria 2014-2020: il G.E.I.E. **10**

M. MARTUCCI

LE ISTITUZIONI

Dai distretti ai contratti di rete, le opportunità per la pesca: intervista a Antonello Carotenuto **12**

R. PERGAMO

IL PUNTO DI VISTA

La normativa sui contratti di rete **14**

S. CAPEZZUTO

Le reti di impresa: strumento di cooperazione strategica **17**

M.A. D'ORONZIO, M. PASCARELLI

Intervista a Luigi Augi e Vincenzo Pappalardo di Agriventure **19**

R. TESTA

Le riforme istituzionali: intervista al prof. Giovanni Guzzetta **21**

G. VIGGIANI

IL PUNTO DI VISTA DELLE OOPP AGRICOLE
Il contratto di rete in agricoltura **24**

M. BAGNOLI, D. BUONO, N. CAPUTO, M. MAIO,

I. MARIOTTI

IN BREVE

Le maggiorazioni sui consumi di gasolio agricolo in Sicilia **27**

R. SQUATRITO

La distribuzione regionale delle agevolazioni sull'imposta di fabbricazione degli oli minerali **29**

R. FINUOLA, P. PIATTO

L'incidenza dei costi per l'energia nelle aziende agricole italiane **33**

A. PESCE, P. DORIA, S. DE LEO

GLOSSARIO

S. NIZZA **33**

contratti di rete a cura di Salvatore Capezzuto (Avv.amministrativista); un'analisi dei contratti di rete come strumenti di cooperazione strategica a cura di Maria Assunta D'Oronzio e di Manuela Pascarelli (Inea) e due interviste, una ai referenti Augi e Pappalardo di Agri-venture da parte di Riccardo Testa (Università di Palermo) sulle modalità di aggregazione delle imprese favorite dal mondo bancario e una, mono tematica, al Prof.Guzzetta, costituzionalista, sul ruolo dell'agricoltura nella rivisitazione del Titolo V da parte di Giulio Viggiani (Inea).

All'interno della stessa rubrica, Cia, Coldiretti e Confagricoltura ci propongono un articolo comune sulla disciplina del Contratto di rete e sulle differenze richiamate tra i concetti di "rete contratto" e "rete soggetto", con un approfondimento sulle reti in agricoltura.

Infine, nella rubrica "In breve", sono stati inseriti tre approfondimenti: uno sul consumo del gasolio agricolo in Sicilia a cura di Riccardo Squatrito (Università di Palermo), un altro sulla distribuzione regionale delle agevolazioni sull'imposta delle fabbricazioni degli oli minerali a cura di Roberto Finuola e Paolo Piatto (Inea) ed uno sull'incidenza dei costi per l'energia nelle aziende agricole italiane a cura di Alessandra Pesce, Paola Doria e Simonetta De Leo (Inea).

Segue, infine, il glossario esplicativo curato da Simona Nizza (Inea). ■



Archivio Mipaaf

Gli indirizzi di politica agricola per il 2014

VITO DOMENICO SCIANCALEPORE | Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

KEYWORDS linee programmatiche, priorità politiche e obiettivi.

La definizione delle linee programmatiche del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno 2014 prende le mosse dalla constatazione della formidabile capacità dimostrata dal settore agroalimentare di resistere a situazioni economiche difficili.

I dati relativi al 2013 evidenziano, infatti, che l'occupazione in agricoltura è riuscita a mantenere una tendenza stabile rispetto all'anno precedente, con risultati in controtendenza rispetto all'andamento complessivo nazionale.

Nonostante i consumi del settore abbiano fatto registrare una lieve flessione, costituisce un dato incontrovertibile il fatto che l'export agroalimentare faccia segnare un nuovo record, con oltre 30 miliardi di euro in valore e un aumento particolarmente significativo per vini, olio di oliva e ortaggi freschi. D'altra parte non si possono trascurare alcune problematiche

del settore, che emergono dai dati sul Pil, sui consumi interni e sull'accesso al credito delle imprese agricole.

In un quadro finanziario non ancora stabilizzato e nell'ambito di uno scenario internazionale in continua evoluzione, persiste, quindi, anche per il triennio 2014-2016 l'esigenza di realizzare politiche di bilancio combinando azioni di razionalizzazione della spesa con obiettivi di crescita e di sviluppo nei settori di rilevanza strategica dell'agricoltura, dell'ippica e della pesca.

A tal fine, nell'atto di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presentato alle Commissioni riunite il 12 giugno 2013, sono state individuate cinque priorità politiche, definite in coerenza con l'assetto organizzativo e con la mission attribuita dall'ordinamento al dicastero agricolo.

PRIORITA' POLITICHE	
1	Rilanciare lo sviluppo (priorità politica di governo relativa all'attività dell'intero MIPAAF, assegnata al CRA 1 - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - per il programma "indirizzo politico")
2	Promozione dello sviluppo, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca (priorità politica relativa alle attività svolte per il settore agricolo e della pesca dal CRA 3 - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - inserite nel programma "politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione" ed alle attività svolte dal CRA 4 - Dipartimento dell'ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari - inserite nel programma "vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale")
3	Tutela degli interessi nazionali in ambito di Unione europea e internazionale e sostegno alla competitività dell'agricoltura e delle aree rurali (priorità politica relativa alle attività svolte dal CRA 2 - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - inserite nel programma "politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale")
4	Nuova governance del territorio rurale e montano (priorità politica relativa alle attività del CRA 5 - Corpo forestale dello Stato - per i programmi: "sicurezza pubblica in ambito rurale e montano" per la missione 7; "interventi per soccorsi" per la missione 8; "tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità" per la missione 18)
5	Riqualificazione e razionalizzazione della spesa (priorità politica relativa alle attività della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, inserite nel programma del CRA 3 "politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione")

Si tratta di priorità imprescindibili ai fini del rilancio del settore, sulle quali devono essere impiegate in modo efficiente ed efficace le risorse economiche a disposizione. Per tale ragione, nel definire il complesso degli obiettivi programmatici, si è reso indispensabile il coinvolgimento immediato, attivo e dinamico di tutte le Regioni e le organizzazioni di categoria.

Ciò premesso, giova ricordare che, in base alla classificazione del bilancio dello Stato, l'attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è articolata in 6 Missioni e 9 Programmi per uno stanziamento complessivo nel 2014 pari a 1.269.033.438 €/milioni. Ai programmi sono associati ben 30 obiettivi.

Obiettivo	Strategico	Priorità politica	Risorse Trasferite
Azione di supporto al Ministro nelle funzioni di indirizzo politico da parte del Gabinetto e degli altri Uffici di diretta collaborazione	NO		NO
Rilancio settore zootecnico	SI	3	NO
Conservazione risorse ambientali, della biodiversità e mitigazione degli effetti negativi derivanti dal cambiamento climatico	SI	3	NO
Attuazione in ambito nazionale della politica agricola comune	SI	3	NO
Promozione della ricerca e dell'innovazione nel settore agricolo agroalimentare e rurale	SI	3	NO
Miglioramento competitività sistema agricolo italiano e delle aree rurali, anche attraverso l'attuazione di misure di gestione e prevenzione delle crisi	SI	3	NO
Tutela interessi nazionali in ambito UE e internazionale, con particolare riguardo alla politica agricola comune e al semestre di presidenza italiana del consiglio UE	SI	3	NO
Ripartizione dei fondi per favorire il rilancio del settore agricolo e assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonché per la partecipazione all'evento medesimo	NO		SI
Digit@gricoltura: evoluzione del SIAN al fine di rendere fruibile il suo patrimonio informativo	NO		NO
Ridefinizione del modello di governance del settore ippico	SI	2	NO
Valorizzazione specificità agroalimentare e promozione in UE e Paesi terzi, nonché educazione e informazione su sicurezza alimentare	SI	2	NO
Sostegno competitività filiere e sistema agroalimentare con regolamentazione delle politiche di mercato, attivazione di idonei strumenti finanziari e creditizi, sviluppo delle filiere minori e no food e introduzioni di innovazioni nel sistema	SI	2	NO
Vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici e società partecipate ex DPCM 105/2013	NO		NO
Strategie di negoziato della riforma pesca (PCP)	SI	2	NO
Gestione risorse umane e sviluppo delle attività di formazione e assistenza del personale compresa l'attività di relazione con il pubblico. Trattamento economico e determinazione indennità di quiescenza. Contabilità economica e bilancio finanziario	NO		NO
Servizi di carattere generale e attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune e razionalizzazione della loro erogazione	NO		NO
Ripartizione del fondo che, in applicazione della L.F. 2008, è quantificato in misura percentuale ai versamenti in entrata tra i pertinenti capitoli di spesa secondo le procedure previste dalla normativa	NO		NO
Ripartizione del fondo consumi intermedi per assicurare il livello minimo dei servizi sia degli uffici centrali che periferici in presenza di insufficienti stanziamenti ordinari di bilancio e in coerenza con le politiche di contenimento della spesa	NO		NO
Ripartizione del fondo unico di amministrazione sulla base degli accordi di contrattazione collettiva	NO		NO
Controllo del territorio, prevenzione e repressione reati agroambientali	NO		NO

segue

Obiettivo	Strategico	Priorità politica	Risorse Trasferite
Implementazione misure, legislazione nazionale e controllo in materia di pesca	NO		NO
Programmazione e applicazione della politica comune della pesca (PCP) e relativo strumento finanziario fondo europeo pesca (FEP)	SI	2	NO
Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione attraverso programmi di controllo ispettivi e prelievo di campioni	NO		NO
Prevenzione e repressione delle frodi attraverso analisi di laboratorio sui campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura	NO		NO
Irrogazione di sanzioni amministrative e pecuniarie per tutti gli illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi di produzione agricola	NO		NO
Favorire la salvaguardia della qualità e dell'origine delle produzioni certificate	NO		NO
Sicurezza e qualità agroalimentare	NO		NO
Tutela dell'ambiente e salvaguardia della biodiversità	NO		NO
Interventi di protezione civile e antincendio boschivo	NO		NO

La legge di stabilità 2014 ha stanziato 35 milioni di euro per il rifinanziamento delle azioni previste dalla legge 499/99, che secondo le indicazioni del Ministro saranno destinate principalmente alle attività a sostegno della competitività delle imprese.

Particolare attenzione sarà riservata alla promozione e all'informazione in tema di made in Italy dei prodotti agroalimentari sia nel mercato europeo sia in quello internazionale nonché all'introduzione di misure di regolazione del mercato e degli interventi per le forme organizzate delle imprese.

Proseguirà il lavoro di programmazione necessario per il coordinamento delle attività da realizzare per l'EXPO 2015, il cui tema è la tradizione, la creatività e l'innovazione nel settore dell'alimentazione, alla luce dei nuovi scenari globali al centro dei quali vi è il diritto a una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta. L'evento costituirà una importante occasione per consolidare l'immagine e la percezione della qualità delle produzioni alimentari italiane presso l'utenza internazionale. A tale riguardo, già il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, aveva previsto uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro per il biennio 2013-2014.

Il 2014 si connoterà altresì per l'entrata a regime della politica agricola comune riformata. A tal fine, sarà necessario definire e adottare i provvedimenti applicativi di valenza generale e di orientamento, in coordinamento con le Regioni. Infatti, in seguito all'approvazione dei regolamenti di riforma della PAC nel 2013, nel corso del 2014 gli Stati membri saranno chiamati ad effettuare alcune scelte che influiranno in modo determinante sull'agricoltura italiana. Al Ministero competerà il coordinamento dei tavoli di discussione con l'obiettivo di assicurare la puntuale definizione dei beneficiari del sostegno diretto, di garantire un'equa distribuzione delle risorse, di fa-

vorire la massima semplificazione burocratica, di tutelare i giovani agricoltori e coloro che operano nelle aree svantaggiate, di salvaguardare i comparti produttivi che rischiano di subire conseguenze negative dall'applicazione della riforma.

Particolare attenzione sarà accordata al miglioramento dell'integrazione di filiera nei diversi comparti produttivi, mediante la realizzazione di azioni sinergiche utili a ottimizzare l'utilizzo delle risorse previste dal primo e dal secondo pilastro della PAC.

Per quanto riguarda alcuni aspetti specifici dello sviluppo rurale (II pilastro della PAC), il Ministero sosterrà ancora con maggiore incisività l'avanzamento della spesa dei PSR (Piani di sviluppo rurale regionali), al fine di scongiurare il rischio di disimpegno delle risorse. Saranno quindi intensificate le azioni di supporto in favore delle Regioni, attraverso la Rete rurale nazionale, al fine di snellire e semplificare le procedure e sarà assicurato il costante monitoraggio della spesa.

Per rendere più efficaci misure che difficilmente potrebbero essere attuate a livello regionale, nel rispetto delle normative europee e, in accordo con le Regioni, potranno essere elaborati programmi nazionali accanto a programmi regionali e ricercata la più utile integrazione con le altre politiche europee.

Dal primo luglio al 31 dicembre 2014 all'Italia spetterà la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea. Il Ministero avrà, pertanto, l'opportunità di gestire il dibattito comunitario e promuovere le proprie istanze a tutela dell'agricoltura e della pesca italiana e comunitaria.

Sarà assicurata inoltre la partecipazione ai principali consessi internazionali bilaterali e multilaterali – quali Organizzazione Mondiale del Commercio, Codex alimentarius, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, G20 Agricoltura, Organizzazione internazionale della vigna e del vino, Consiglio oleicolo internazionale, Unesco.

Nel periodo 2014-2015 proseguirà l'attuazione dei Piani nazionali di settore di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

Parimenti saranno intensificate le attività concernenti il settore delle agro-energie e degli interventi finalizzati a introdurre strumenti, anche innovativi, nella gestione finanziaria delle imprese del settore.

Proseguirà l'azione di potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali, per ottemperare agli adempimenti richiesti dalla Commissione europea sul programma di visite ispettive (audit), sul sistema dei controlli in Italia, a livello nazionale e regionale.

Sarà costantemente ricercata la continuità del fondamentale sistema assicurativo a favore delle imprese per porre rimedio alle calamità naturali ed alle crisi impreviste, per consentire il traghettamento sul nuovo quadro programmatico UE, atteso che le assicurazioni agevolate rappresentano una delle principali forme di intervento prese in considerazione nella proposta legislativa dalla Commissione europea per la gestione delle crisi in agricoltura nel contesto della PAC.

Sarà ricercata ogni utile soluzione finalizzata a salvaguardare la biodiversità animale, a potenziare il miglioramento genetico del bestiame e ad assicurare, previo adeguamento e ristrutturazione, lo svolgimento delle attività del sistema delle associazioni allevatori, la cui rete tecnica sul territorio è di fondamentale importanza ai fini del miglioramento della qualità delle produzioni zootecniche italiane.

Con riferimento allo sviluppo del settore ippico, il Ministero sarà impegnato a ridefinire la nuova governance del settore. All'attuazione della suddetta strategia si provvederà ottimizzando l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali provenienti dall'ex ASSI per effetto del decreto interministeriale del 31 gennaio 2013.

Nel settore della pesca e dell'acquacoltura continueranno ad essere perseguiti obiettivi strutturali volti a:

- realizzare, a livello nazionale, il coordinamento in materia di ricerca scientifica e la gestione del programma di raccolta dati alieutici di cui al Reg. (CE) n. 199/2008;
- gestire i rapporti con Unione europea, organismi, enti ed organizzazioni multilaterali.

Particolare attenzione sarà rivolta alla realizzazione delle misure attuative del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, specificatamente a quelle tendenti al miglioramento della competitività delle imprese, prendendo anche misure socio economiche a sostegno del settore. Si proseguirà nella gestione del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) e verranno poste in essere le azioni necessarie all'attivazione del nuovo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). L'attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura prevederà, altresì, la regolamentazione delle attività volte alla gestione sostenibile degli stock di tonno rosso del Mediterraneo, lo svol-

gimento delle attività di controllo e vigilanza di tutte le autorità di controllo nazionali competenti per il rispetto delle norme della politica comune della pesca, la realizzazione della raccolta, del trattamento e della certificazione dei dati sulle attività di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, nonché l'attuazione del D.L. 8 Aprile 2008 in materia di contrasto della pesca illegale.

In considerazione del primato italiano per il numero di riconoscimenti conferiti dall'Unione europea per le produzioni a DOP - IGP e STG, particolare rilevanza assume il sistema di controllo. Sarà compito del Ministero garantire ai consumatori trasparenza, certezza della qualità e sicurezza alimentare; al contempo, saranno realizzate azioni a tutela degli operatori, proseguendo nelle attività di contrasto alle frodi e agli illeciti, che minano la concorrenza e alterano il buon funzionamento del mercato. Nonostante le misure di contenimento della spesa pubblica che limitano l'efficacia della struttura, l'organo tecnico di controllo del Ministero, con compiti specifici di repressione delle frodi e di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, assicurerà la difesa della qualità, identità e sicurezza alimentare delle produzioni nazionali, provvedendo anche all'applicazione, nelle materie di competenza statale, delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a fronte degli illeciti riscontrati. Da ultimo, giova evidenziare che anche nel triennio 2014-2016, il dicastero agricolo sarà impegnato a implementare le azioni di razionalizzazione delle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento - segnatamente ai servizi di carattere generale e alle attività di supporto - in applicazione delle disposizioni per il contenimento della spesa pubblica. ■



Archivio Mipaaf

La nuova governance nell'Unione economica e monetaria e i riflessi sulla spesa nazionale per il settore

MARIA CRISTINA NENCIONI | Inea

KEYWORDS politica economica, unione monetaria, stabilità finanziaria, pareggio di bilancio.

Il coordinamento più stretto delle politiche economiche per la competitività e convergenza si è concretizzato con la firma del patto per l'euro (o per la competitività), l'*Europlus Pact*, siglato dai Capi di Stato o di Governo al Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, rilanciando il processo per il conseguimento di una maggiore stabilità finanziaria nell'intera area.

Il patto è un programma complementare con riforme aggiuntive che è stato concordato dai Paesi dell'area dell'euro, consapevoli della loro maggiore interdipendenza, ma anche da sei Paesi esterni a tale area che hanno scelto di aderirvi: Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania. Il patto Euro Plus verte su quattro settori: competitività, occupazione, sostenibilità delle finanze pubbliche e maggiore stabilità finanziaria.

Oltre l'Euro Plus Pact sono state implementate due misure il *Six Pack* e il *Two Pack* (pacchetti legislativi di riforma del Patto di stabilità e crescita e di coordinamento delle politiche economiche). Queste misure mirano a creare una migliore cornice di *governance* che dovrebbe prevenire crisi future, e limitare le perdite potenziali da parte dei *donors* nei meccanismi di salvataggio. Esse rappresentano alcune delle misure necessarie per convincere i mercati finanziari a reinvestire nel debito pubblico dei Paesi dell'area euro. Inoltre, sono stati introdotti con cadenza regolare incontri dell'Eurogruppo, mentre la Banca centrale europea è andata incontro a un cambiamento significativo del suo ruolo diventando così l'attore più attivo nella gestione della crisi del debito sovrano. La decisione più importante in termini di funzionamento dell'Unione economica e monetaria (UEM) è probabilmente rappresentata dall'introduzione dello European Financial Stability Facility (EFSF) cui è subentrato, a decorrere dal 2012, il Meccanismo europeo di stabilità (MES).

Ma il vero passo avanti in termini di allineamento delle politiche economiche dei Paesi dell'UE è rappresentato dall'accordo intergovernativo ratificato con il Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'Unione economica e monetaria (TSCG) detto anche Fiscal compact, tra 25 dei 27 Stati membri, che prevede esplicitamente alcune "regole d'oro" e l'impegno al loro recepimento negli ordinamenti nazionali. Il Fiscal compact è stato approvato, in Italia, nel luglio 2012 e, in coerenza con questo, veniva introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Costituzione italiana. Con la revisione costituzionale 1/12, il percorso già avviato con la legge di contabilità 196/09 e successive modifiche ed integrazioni, viene ripreso e rafforzato con l'introduzione a rango costituzionale dei principi dell'*equilibrio di bilancio* (art. 97 Cost.) e della *sostenibilità del debito pubblico* (art. 119 Cost.), inserito tra le materie di competenza esclusiva dello Stato¹ (art. 117 cost.).

Sulla scia di quanto avviato in Europa negli ultimi anni, si è assistito anche per le Amministrazioni regionali a un forte coinvolgimento nel riequilibrio del bilancio dello Stato², basato su norme di stabilizzazione della finanza pubblica, come il D.L. 112/08 e il D.L. 78/10, i cui principi erano stati già richiamati anni prima nel solco attuativo del primo federalismo fiscale (vedi legge 448/98, art.28), e che sono stati ripresi con forza, a causa delle istanze europee, e definitivamente collegati alle manovre di finanza pubblica annuale.

Si deve constatare che in realtà il contributo delle amministrazioni operanti sul territorio è stato, negli ultimi due anni, migliore che in passato, scontando un quadro sostanziale di tenuta degli obiettivi del Patto di stabilità interno. Se dunque nel 2010 e nel 2011 le misure di contenimento previste dal Patto di stabilità interno per le Regioni, discusse contestualmente alla manovra di finanza pubblica, prevedevano

¹ A tutto il 2011 era ancora vigente la normativa costituzionale che considerava l'armonizzazione dei bilanci pubblici come materia oggetto di legislazione concorrente.


² Successivamente ripreso nel "Patto di stabilità interno delle regioni delle province autonome" del D.L. 201/11.

sostanziali restrizioni, nel seguito la posizione reciproca è mutata. Il contributo delle amministrazioni locali al risultato complessivo di finanza pubblica è stato importante e tutte le amministrazioni regionali, nel 2013, hanno rispettato il Patto di stabilità interno. Le più hanno, in concreto, avviato un'opera di ristrutturazione orientata alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa. Molte sono state le norme adottate anche dalle regioni per combattere la crisi nel corso dell'ultimo quinquennio.

Altri provvedimenti normativi a carattere finanziario, di rilievo, sono stati emanati nel corso del 2011 e 2012 a livello naziona-

le che hanno inciso sui meccanismi di formazione della spesa. Sono i seguenti decreti legge: n. 98/11 per la stabilizzazione finanziaria, n. 138/11 integrativo, per la revisione integrale della spesa pubblica e n. 174/12 che promuove la trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali e ripristina i controlli di legittimità della Corte dei Conti sugli atti regionali. Nel corso del 2011 (v. DEF di quell'anno), si è intervenuti, in via più consistente, per rafforzare l'azione, avviata nel 2010, volta a mantenere l'andamento tendenziale di medio periodo in linea con quello dell'anno precedente stante il rallentamento dell'economia mondiale e le tensioni sui mercati

Figura 1 - Disavanzo e debito pubblico come percentuale del PIL tra il 1990 e 2012 in Italia



Source: OECD Economic Outlook database.

finanziari che penalizzavano il Paese, cercando di assicurare il riequilibrio dei conti pubblici e il rispetto dell'impegno assunto in sede europea.

È tuttavia evidente che il taglio ai trasferimenti disposto dalle manovre approvate dal Governo nazionale nel corso di questi anni ha portato come conseguenza, oltre al progressivo irrigi-

dimento delle risorse iscritte in bilancio anche la riduzione delle risorse correnti disponibili. A livello regionale, la riduzione delle entrate è stata parzialmente bilanciata dall'incremento degli incassi tributari e le maggiori esigenze sono state coperte con anticipazioni di cassa. A conferma della situazione che si è venuta a creare, i saldi del conto consolidato di cassa

Tabella 1 - Fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (mln di Euro)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fabbisogno delle Amministrazioni centrali	-21.553	-51.997	-82.097	-69.025	-62.111	-68.006
Fabbisogno aggiuntivo delle Amministrazioni locali	-4.099	1.108	-5.006	-772	-1.501	2.338
Fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche	-26.195	-50.533	-86.905	-69.851	-63.638	-65.683
In percentuale del PIL	-1,7	-3,2	-5,7	-4,5	-4,0	-4,2

Fonte: Banca d'Italia

delle Regioni e delle Province autonome hanno mostrato un progressivo peggioramento nel primo periodo per migliorare successivamente nel 2012.

Queste considerazioni consentono di comprendere meglio il contesto in cui le Regioni si sono trovate a operare, con riferimento alla attività di gestione e di erogazione dei fondi destinati al sostegno settoriale in agricoltura.

L'amministrazione regionale si è trovata, da un lato, a fronteggiare i nuovi limiti di spesa e i maggiori vincoli di bilancio, dall'altro, a far fronte agli impegni assunti con la programma-

zione, principalmente quella collegata ai fondi europei, e alle richieste di rilancio dell'economia provenienti dal settore, in particolare quelle provenienti dai diversi gruppi di pressione operanti localmente, a ragione del ruolo acquisito come soggetto coordinatore delle politiche attuate sul territorio.

La presenza e la dominanza di una programmazione comunitaria, in fase di piena attuazione, ha tuttavia permesso al settore agricolo di beneficiare comunque di risorse, che si sono mostrate ancora una volta capaci di incidere in maniera anticiclica sugli andamenti generali. ■

Tabella 2 - Consolidamento del sostegno nazionale al settore agricolo in Italia (mln di Euro)


Ente	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
Mipaaf	874,1	5,4	688,5	4,9	709,9	4,7	629,5	4,6	578,3	4,0
Regioni	3.586,7	22,1	3.559,5	25,4	3.061,3	20,3	2.968,0	21,7	2.995,0	20,6
Totale nazionale	4.460,8	27,5	4.248,0	30,3	3.771,2	25,0	3.597,5	26,3	3.573,3	24,6
Totale sostegno diretto	10.771,8	66,3	10.002,9	71,5	11.801,7	78,3	10.395,4	76,1	11.196,8	77,1
% sostegno diretto	41,4		42,5		32,0		34,6		31,9	

Fonte: INEA - Banca dati Spesa agricola delle Regioni

Tabella 3 - Indice della velocità della spesa regionale (valori %)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nord-Ovest	47,8	53,9	47,1	50,3	44,9	55,3
Nord-Est	38,4	42,5	41,6	41,1	39,3	48,0
Centro	30,8	29,8	31,0	27,4	31,6	22,7
Sud-Isole1	37,5	39,3	43,0	43,3	41,1	57,2
RSO	36,6	43,0	44,1	42,6	41,4	47,5
RSS	36,4	36,0	37,5	40,3	38,8	56,4
Totale	38,0	43,4	43,5	42,4	41,3	47,6

Fonte: INEA - Banca dati Spesa agricola delle Regioni



Programmazione Comunitaria 2014-2020: il G.E.I.E. strumento ultranazionale privato o pubblico?

MICHELE MARTUCCI | Collaboratore Inea

KEYWORDS strumenti partenariali, GEIE, vantaggi ed opportunità.

Con il presente articolo si propongono alcune riflessioni su come utilizzare in maniera efficace alcuni strumenti partenariali, ed in particolare il G.E.I.E (Gruppo europeo di interesse economico)¹, a disposizione degli imprenditori e della P.A. per ottenere benefici dalla prossima programmazione comunitaria 2014-2020.

In premessa appare doveroso evidenziare che il contratto di rete, dotato di specifici connotati e peculiarità, si caratterizza in maniera profonda rispetto alle ulteriori forme di unioni di imprese a cui spesso viene assimilata. Essa non sostituisce le aggregazioni esistenti ma a queste si aggiunge.

Nel novero delle associazioni di imprese strutturalmente assimilabili alla rete rinveniamo sicuramente il consorzio. Tuttavia, è bene evidenziare che i consorziati mettono insieme alcune attività del proprio processo produttivo o commerciale ovvero realizzano in comune specifiche fasi dell'attività imprenditoriale. Con la rete, invece, si crea un'intesa rispettosa dell'autonomia e dell'indipendenza dei singoli partecipanti. L'autonomia e l'indipendenza dei soggetti coinvolti nella rete rimane immutata perché le imprese di rete, continuando a svolgere la propria autonoma *mission*, si riservano la possibilità di svolgere attività comuni onde migliorare i risultati finali.

Un'ulteriore forma di associazionismo caratterizzata da assoluta similarità rispetto alla rete è l'associazione temporanea di impresa (ATI), che, realizzata prevalentemente per la partecipazione alle gare d'appalto, si configura come un'associazione tra imprese episodica e non strutturale. La Rete invece, non caratterizzata dalla occasionalità declinata dai bandi, è più solida e duratura.

La forma di cooperazione più simile alla rete appare il G.E.I.E., Gruppo europeo di interesse economico, che deriva da un modello societario francese, esistente dagli anni 60 e denominato G.i.e. (*groupement d'intérêt économique*).

Nell'Unione europea si contano, ad oggi, complessivamente, circa 1.600 GEIE, dato suscettibile di ulteriore revisione a causa dei ritardi legati alle registrazioni obbligatorie nella Gazzetta Ufficiale europea.

La particolarità del GEIE è riposta nella sua poliedricità compositiva, infatti temperando sia il connotato privatistico-pubblicistico che gli interessi sovranazionali travalica l'individualismo dell'interesse economico dei singoli membri. Al GEIE, infatti possono partecipare sia gli Stati che i privati, sia singolarmente che congiuntamente come soggetti giuridici appartenenti a differenti Stati dell'Unione. I suoi membri si sottopongono al regime europeo imposto dal regolamento costitutivo, avulso ovviamente dai singoli diritti nazionali, che ne regola scopo, attività, organizzazione, responsabilità.

Il GEIE si realizza con un contratto costitutivo, iscritto nel registro delle imprese, per "agevolare, migliorare e sviluppare" l'attività dei componenti del gruppo (art. 3 del Regolamento). Esso inoltre non può produrre profitti per se stesso, ma può solo ripartire gli utili eventualmente prodotti tra i membri del gruppo per cui il momento fiscalmente impositivo sarà a carico dei singoli membri. Pertanto, il GEIE potrà produrre solo ed unicamente lucro soggettivo e mai oggettivo.

Il GEIE può essere composto, secondo l'art. 4 del regolamento, da società con qualunque causa lecita: lucrativa, non lucrativa, mutualistica, consortile; può svolgere qualunque tipo di attività: commerciale, civile, agricola. Anche le cooperative agricole, quindi, rientrano di diritto nel novero dei membri del gruppo. Il GEIE può essere, altresì, composto da persone fisiche che esercitano "un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o che esercitano una libera professione, o prestano altri servizi nella comunità". I lavoratori dipendenti, viceversa, poiché l'indipendenza costituisce una caratteristica indispensabile per la partecipazione a un GEIE sono esclusi dalla cerchia

¹ Un Gruppo europeo di interesse economico, in acronimo GEIE, è una figura giuridica creata nell'ordinamento europeo con il regolamento comunitario n.2137 del 25 luglio 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L. n. 199 del 31.7.1985. e, applicato in Italia con il decreto legislativo 23 Luglio 1991, n. 240.

dei partecipanti al gruppo. Invece, poiché la norma comunitaria contempla "l'attività agricola" e non "l'impresa agricola", la dottrina italiana maggioritaria ritiene che possano partecipare al GEIE "tutti i soggetti che siano configurabili come imprenditori agricoli", quindi anche i coltivatori diretti rientrano nel novero delle persone fisiche che possono far parte del gruppo. La partecipazione al GEIE genera innumerevoli vantaggi sia economici che di prospettiva.

Innanzitutto si può ottenere una razionalizzazione dell'attività, dei rischi e dei costi dei partecipanti ed inoltre si beneficia di una rinnovata platea di interessi prodotti dall'accesso a nuovi mercati.

Alla luce della programmazione 2014-2020 la necessità di migliorare ed ampliare la griglia degli strumenti di approvvigionamento di risorse economiche per promuovere politiche e processi di sviluppo del territorio, impone una chiave di lettura della stessa impostata su una visione coordinata e integrata che volga lo sguardo a processi innovativi e diversificati.

L'impostazione ultranazionale del GEIE e la possibilità di coniugare pubblico e privato conduce, inoltre, a ritenere che gli operatori economici, compresi quelli agricoli, possano essere tra i principali beneficiari dei vantaggi del GEIE. Alla comunità europea preme estendere la cooperazione transnazionale a soggetti economicamente attivi con ricadute positive sull'economia, infatti la funzione istituzionale del GEIE è volta alla creazione di nuove energie per "sviluppare, aumentare, migliorare" (art. 3).

Il GEIE, inoltre, non costituisce solo un dispositivo partenariale delle imprese, ma si caratterizza per essere, anche e forse principalmente, strumento delle Regioni, rivolto direttamente all'accelerazione dell'economia locale.

Tra gli enti territoriali e la Regione, lo Stato e l'Unione europea, vi è ancora una notevole spaccatura in termini di politiche di concertazione ai fini della programmazione, pianificazione e progettazione degli interventi. Ciò produce una difficoltà di

reperimento di risorse che dilata la forbice tra i territori meno deficitari, e quindi anche più solvibili e meglio organizzati, rispetto a realtà che pagano il gravoso costo di un deficit strutturale e quindi di un'organizzazione più approssimativa e meno efficace.

Per superare questo gap è indispensabile andare oltre i ristretti confini geografici ed orientarsi al miglioramento della cooperazione internazionale con forme di partenariato più incisive ed efficaci già diffuse in paesi virtuosi come la Francia o la Germania.

Ciò ovviamente sarà dettato dalla programmazione comunitaria 2014-2020, che definendo le modalità di partecipazione ai finanziamenti europei, richiederà forme di partenariato adeguatamente strutturate e tecnicamente attrezzate. I nuovi bandi strategici imporranno un partenariato più forte composto da soggetti pubblici, enti locali ed imprenditoria privata, per cui lo strumento GEIE rappresenta una possibilità concreta di valorizzare il territorio, utilizzando anche esperienze significative e competenze specialistiche di contesti di matrice transnazionale.

Il GEIE, con il suo ruolo ausiliario rispetto alle competenze istituzionali dei soci che lo attivano, ponendosi in termini di *service* esterno per la programmazione e la progettazione degli enti che lo costituiscono, rappresenta, potenzialmente, un notevole momento di integrazione in grado di far cogliere tutte le opportunità che l'Unione Europea offre.

In conclusione, si deve evidenziare che il GEIE come strumento pubblico offre vantaggi anche di natura contabile. Infatti, mentre nel caso di GEIE misti pubblici-privati il conferimento del capitale sociale è obbligatorio, nel caso di soci pubblici è facoltativo. Inoltre affidare al GEIE le risorse per la gestione dei progetti finanziati dalla Comunità europea, non rientrando queste nei vincoli del patto di stabilità, consente all'ente di trarre un notevole vantaggio materiale rispetto alla passività contabile prodotta dalla gestione diretta dei fondi. ■



Archivio Mipaaf

Dai Distretti ai Contratti di rete, le opportunità per la pesca: intervista a Antonello Carotenuto[❦]

RAFFAELLA PERGAMO | Inea

KEYWORDS fondo di garanzia, accesso al credito, gestione del rischio.

Il contratto di rete è la modalità individuata dal legislatore (art.3 co.4ter, D.L. 10 febbraio 2009, n.5 convertito con L. 9 aprile 2009, n.33) per consentire alle aggregazioni di imprese di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, mantenendo la propria autonomia e la propria individualità, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il primo modello aggregativo è il c.d. "distretto industriale", caratterizzato sul territorio nazionale per un'elevata concentrazione di piccole imprese specializzate nel medesimo settore produttivo con forti legami occupazionali e sociali con la comunità locale. Le Regioni sono state coinvolte con la L. 317/91 nell'individuazione dei distretti e nelle attività di sostegno e finanziamento degli stessi e diversi provvedimenti normativi si sono avuti nel tempo sull'argomento.

In agricoltura, la distrettualità, invece, è derivata dal connubio "distretti/programmazione negoziata" anche se poi è stata sancita dal provvedimento normativo D.Lgs. 228/01 e l'intero percorso ha affiancato l'evoluzione della politica di sviluppo rurale. Con i distretti agricoli si è passati dall'obiettivo iniziale di aumentare l'occupazione mediante processi di sviluppo locale endogeni all'obiettivo di sostenere l'impresa nei processi di innovazione, internazionalizzazione e razionalizzazione dell'organizzazione produttiva e di filiera.

Per la pesca, la distrettualità è stata prevista dal D.Lgs. 226/01 il cui art.4 ha disciplinato l'istituzione dei distretti nelle aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Nell'evoluzione normativa dei distretti, la legge finanziaria per il 2006 (L. n. 266/2005) ha introdotto la distinzione tra distretti territoriali e funzionali, caratterizzati rispettivamente per essere costituiti da imprese appartenenti allo stesso settore produttivo e/o ambito e da libere aggregazioni di imprese che cooperano in modo intersettoriale in una logica di mutual business. Queste disposizioni sono state applicate non solo ai sistemi produttivi locali, ma anche ai distretti

industriali e ai consorzi di sviluppo industriale, nonché ai distretti rurali e agroalimentari, ai consorzi per il commercio estero e ai distretti per la pesca.

L'evoluzione normativa dei distretti ha sancito, infine, con i citati contratti di rete la definizione delle reti d'impresa a cui sono state riconosciute non solo le disposizioni amministrative previste per i distretti ma anche vantaggi fiscali e finanziari. Alla luce di quanto descritto, oggi risulta di particolare interesse verificare, per la pesca, quanto le norme citate, in generale, abbiano coadiuvato le aziende ad accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, senza tralasciare le specificità del comparto e le sue potenzialità di crescita.

La pesca è un sistema complesso per le numerose interrelazioni che legano il settore alla dimensione economica, sociale ed ambientale della realtà territoriale. Negli ultimi anni, il settore è stato oggetto di un notevole flusso di investimenti, sia in termini di capitale sia di ricerca tecnologica, necessaria a soddisfare la crescente domanda di prodotti ittici connessa all'esplosione demografica e all'aumentato reddito medio pro-capite di una parte della popolazione mondiale. Quali prospettive si intravedono per il settore nel prossimo futuro?

Si può affermare che lo sfruttamento delle risorse ittiche ha raggiunto livelli non sostenibili per la circolazione di imbarcazioni da pesca più efficienti in termini di potenza dei motori, di sistemi di conservazione a bordo del pescato e di localizzazione delle zone di pesca, anche se, la FAO prevede per i prossimi anni una contrazione delle catture legata non solo ai fenomeni di forte perturbazione atmosferica ma anche allo sfruttamento indiscriminato e generalizzato delle risorse ittiche. Per questo motivo è stato redatto un Codice di condotta per una pesca responsabile al quale molti Stati hanno aderito e che indica i principi comportamentali per la salvaguardia della vita acquatica,

¹ Organismo Intermedio FEP Campania 2007-2013

focalizzando l'attenzione sui problemi relativi all'ecosistema e alla biodiversità. Se si considera, poi, che anche l'Unione europea ha attuato nel tempo politiche più restrittive nell'ambito del comparto ittico, tutti gli interventi adottati, dall'istituzione delle zone protette o di attività di pesca limitata, all'introduzione di limiti nelle dimensioni e nel peso minimo per le specie catturate, dall'abolizione di alcuni sistemi di pesca ad alto impatto ambientale al ridimensionamento delle flotte e all'attuazione del fermo di pesca temporaneo, vanno nella direzione di salvaguardare le risorse ittiche e promuovere una pesca sostenibile. Restano sicuramente in piedi alcuni problemi, quali la pressione su alcuni stock ittici, la capacità di pesca della flotta comunitaria che è sicuramente superiore rispetto a quella necessaria per sfruttare le risorse alieutiche in maniera sostenibile e la fragilità economica, in generale, delle attività della pesca sia in termini di perdita finanziaria sia in termini di occupazione

Nel contratto di rete le parti devono predisporre un programma, cioè un piano generale di azione finalizzato ad accrescere la capacità innovativa e la competitività; inoltre, il contratto di rete può prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune inteso quale dotazione patrimoniale destinata all'esecuzione del programma di rete. Si ritiene possibile, dal suo punto di vista, un'attività collaborativa di questo tipo nel mondo imprenditoriale e quali accorgimenti sarebbero necessari per rendere questo strumento giuridico realmente duraturo?

Nel contratto di rete le parti si obbligano a collaborare, secondo quanto previsto dal piano di azione, oppure a scambiarsi informazioni o prestazioni, o ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. L'espressione "collaborazione" va intesa, sicuramente, come modalità non occasionale di perseguire un obiettivo comune. In realtà esempi collaborativi o se vogliamo di competition sono stati riscontrati già nel modello organizzativo dei distretti; la novità del contratto di rete sta, piuttosto, nella definizione di un programma che non è una semplice individuazione ma contiene anche l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e la descrizione delle modalità di realizzazione dello scopo comune. Inoltre, l'esistenza stessa di regole con cui si assumono le decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune o anche la modificabilità a maggioranza del programma stesso implica una forte attenzione alla governance delle reti di imprese così organizzate. Sicuramente, un contratto di rete nel mondo della pesca potrebbe essere facilitato da un'azione incisiva svolta dalle organizzazioni professionali che già assistono le parti per gli adempimenti pubblicitari richiesti dal D.L. 5/09 (comma 4-quater dell'art.3). Nel collegato all'ultima legge di stabilità, inoltre, è stato previsto che ci siano risorse destinate al finan-

ziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica effettuati da imprese agricole e agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete e poi anche la possibilità per le stesse di accedere ai finanziamenti previsti dalle misure dei piani di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020. Quindi non solo vincoli, ma anche azioni propedeutiche a far decollare lo strumento e a farlo attecchire in settori specialistici come la pesca. Molto, poi, dipende anche dalla qualità della collaborazione che si va a instaurare tra le imprese e dei contenuti del piano. In definitiva, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete incarnano un nuovo modo di competere e di interagire nell'economia di mercato.

Nell'esperienza di gestione dei fondi FEP in Campania sono stati rilevati esempi di distretti e/o di contratti di rete? Quali specificità presentano?

Nell'ambito del FEP Campania, Misura 3.1 "Azioni collettive" è stato finanziato un progetto d'investimento presentato da un'impresa cooperativa che opera nel settore della pesca professionale e che riguarda la realizzazione di azioni strategiche finalizzate all'integrazione verticale della filiera. L'impresa cooperativa in questione ha attuato un contratto di rete con altre imprese che condividevano lo stesso indirizzo strategico nell'ambito del comparto della piccola pesca e della miticoltura, nella strutturazione della filiera ittica dalla cattura alla vendita. Le imprese aderenti al contratto di rete sono cinque, con un soggetto gestore che è anche Organo responsabile del coordinamento dell'Accordo e che si occupa del flusso di merci in entrata, di provenienza dalle imprese della rete, e di quello in uscita, commercializzato fresco e trasformato. Le altre aziende aderenti hanno tutte un compito definito nel programma del contratto di rete e in particolare si occupano di garantire un apporto costante di mitili e alici all'interno del Centro Ittico mentre una struttura consortile di ricerca garantisce tutte le competenze acquisite nel settore della ricerca applicata alla pesca finalizzate ad una formazione costante dei soci delle imprese aderenti alla rete. Il programma di rete elaborato e finanziato con i fondi della pesca ha previsto, quindi, la realizzazione di una struttura multifunzionale (il Centro ittico) per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione del prodotto fresco proveniente dalle imprese di pesca ed acquacoltura aderenti alla rete; la certificazione di tutti i processi produttivi realizzati nel Centro Ittico; la realizzazione di un sistema di etichettatura direttamente da bordo per consentire la riconoscibilità del pescato, la realizzazione di un percorso formativo degli addetti sulla corretta gestione delle attività di cattura e di trattamento del pescato.

L'investimento presentato ha un costo di circa due milioni di euro, finanziato dal FEP al 77%. ■

La normativa sui contratti di rete e la sua applicazione per le imprese agricole

SALVATORE CAPEZZUTO | Avvocato amministrativista

KEYWORDS reti d'impresa, inquadramento normativo, finalità.

L'art. 3, comma 4 ter, del D.L. 10/02/2009, n. 5, convertito in L. del 09/04/2009, n. 33, ha introdotto l'istituto del contratto di rete, forma di aggregazione di tipo reticolare che consente alle imprese di collaborare senza perdere la propria autonomia.

La normativa è stata modificata varie volte: una prima volta dall'art. 1, comma 1, della L. del 23 luglio 2009, n. 99, contenente "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", e, successivamente, dall'art. 42, comma 2 bis, della L. del 30 luglio 2010, n. 122, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

L'ultimo aggiornamento dell'istituto è avvenuto con il c.d. Decreto Sviluppo del 2012 (D.L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla L. 134/2012), che non solo ha affinato la normativa esistente ma ha anche introdotto una nuova tipologia di rete, dotata di propria soggettività giuridica di cui invece la Rete, nella sua prima versione, risultava priva.

Trattasi di contratto normativo con comunione di scopo, con il quale più imprenditori si propongono l'obiettivo " ... di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato".

Causa del contratto è l'esercizio in comune di un'attività economica orientata ad uno scopo ben preciso e ulteriore rispetto alla mera produzione ordinaria e cioè alla finalità di accrescere la capacità innovativa (R&S) e la competitività (es. sviluppo di nuove attività, creazione di un marchio di qualità, ecc.) delle imprese sul mercato.

Gli obiettivi di una rete di imprese sono, quindi, quelli di pervenire al reperimento di nuovi mercati e all'implementazione di nuovi progetti di sviluppo, per il tramite di una strategia di condivisione e cooperazione non occasionale tra imprese autonome e indipendenti. Il progresso, l'internazionalizzazione e la crescita competitiva delle PMI non possono prescindere dall'introduzione di nuovi modelli di cooperazione più duttili e snelli rispetto a quelli tradizionali (es. distretti, consorzi) e le reti di imprese sono lo strumento ideale per tale scopo, perché consentono alle imprese di intraprendere un percorso di crescita mediante la creazione di regole dispositive - come

tali liberamente derogabili dalle parti - attraverso le quali le imprese, pur restando autonome e indipendenti le une dalle altre, realizzano progetti comuni senza dover rinunciare alla propria individualità.

La rete di imprese è sostanzialmente altro rispetto ai consorzi. Il consorzio fra imprenditori è definito dall'art. 2602, c.c., come l'organizzazione costituita "per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese". La causa del contratto istitutivo di un consorzio è quella di spezzettare le fasi produttive (di beni o di servizi) che è cosa ben diversa dalla causa del contratto di rete, che non è il perseguire insieme una o più attività imprenditoriali, ma è l'accrescimento dell'innovazione tecnologica e della competitività delle imprese.

Non si esclude che per essere maggiormente competitivi sul mercato una soluzione possa essere quella del decentramento produttivo attraverso strutture consortili, ma la rete ex L. 33/2009 non ha quale scopo finale la sola produzione.

La differenza fondamentale con le diverse forme di aggregazione di imprese sta nella forma snella del contratto di rete, che consente alle imprese di essere maggiormente competitive sul mercato senza dover rinunciare alla propria individualità ed autonomia.

Peraltro, con l'inserimento degli avverbi "individualmente e collettivamente", si specifica che lo scopo della rete di imprese non è soltanto quello di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato della singola impresa aderente, bensì quello di raggiungere tali obiettivi *collettivamente*, con l'apporto di tutti gli aderenti alla rete.

Per raggiungere gli obiettivi di migliorare la loro capacità innovativa e la competitività sul mercato, le imprese " ... si obbligano ... a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa". Va ribadito che le suindicate modalità di collaborazione, che possono essere le più varie, sono finalizzate al raggiungimento degli scopi della rete (innovazione e competitività). Ecco quindi che le imprese possono collaborare in ambiti prede-

terminati per realizzare economie di scala, così come possono implementare progetti per l'ottenimento e lo sfruttamento di nuovi *know-how*.

La cooperazione tra imprese nell'ambito della rete deve avvenire nel contesto di un *"programma comune di rete"*, i cui contenuti sono analiticamente esplicitati dalla lett. c) dell'art. 3, comma 4 ter, L.33/2009, che contenga *"l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante"* nonché, soprattutto, *"le modalità di realizzazione dello scopo comune"*. Gli imprenditori, dunque, attraverso il contratto di rete assumono l'obbligo di rispettare l'indirizzo generale fissato nel programma comune, impegnandosi nello svolgimento di una continuità di rapporti futuri orientati al costante perseguimento dello scopo comune.

A proposito del programma comune, la L. 122/2010 ha attribuito un ruolo di primaria importanza alle associazioni di categoria, dal momento che è stato loro espressamente affidato il compito di asseverare i programmi di quelle reti di imprese che hanno intenzione di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 42, comma 2 *quater*, L. n. 122/10.

L'asseverazione del Programma comporta la verifica preventiva della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto, secondo la previsione di cui all'art. 4 del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/02/2011.

Come già accennato in precedenza, la legge prevede due ipotesi organizzative per i contratti di rete. La prima è caratterizzata da un collegamento solo negoziale tra le imprese

aderenti alla rete, le quali perseguono gli obiettivi indicati nel programma comune in virtù degli obblighi volontariamente assunti con la stipula del contratto.

In tal caso, la rete è priva di soggettività giuridica e la stipulazione del contratto di rete genera piuttosto un'impresa collettiva priva di autonomia patrimoniale (c.d. comunione di impresa), simile all'ipotesi dei coniugi i quali, ancorché in regime di comunione legale, esercitano in comune un'attività economica senza aver stipulato un contratto di società (artt. 186, 189, 190 c.c.).

Nella seconda ipotesi, pur senza acquisire la personalità giuridica, le imprese in rete, per migliorare il loro assetto organizzativo, hanno la facoltà di istituire un fondo patrimoniale ed un organo comune, il quale agisce in virtù di un rapporto di mandato con le imprese aderenti.

Pertanto, accanto a strutture reticolari più leggere, prive di un fondo patrimoniale e di un organo comune incaricato della gestione, si potranno creare reti più complesse dotate di fondo patrimoniale e organo comune, allo scopo di poter dare al fondo reticolare quella autonomia e separatezza estremamente necessaria per offrire maggiori garanzie ai terzi, che possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune, e a (eventuali) nuovi aderenti, nonché, attraverso l'organo comune, di intessere costanti rapporti con terzi, istituti di credito e pubbliche amministrazioni.

In merito agli obblighi di pubblicità, il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, mentre, per l'ipotesi in cui si preveda la costituzione di un fondo comune, l'iscrizione



Archivio Mipaaf

della rete avviene nella sezione ordinaria del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete, con l'obbligo di redigere entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle S.p.a..

Si è altresì consentito di dare pubblicità alle modifiche del contratto di rete mediante un'unica iscrizione nel Registro delle imprese della sola impresa indicata nell'atto modificativo, onerando il Registro di comunicare le intervenute modifiche agli altri Registri presso cui risulta essere iscritto il contratto di rete. La L. 134/2012 ha introdotto la possibilità per la rete di imprese di acquisire la piena soggettività giuridica di cui all'art. 3, comma 4 ter ss., L. n. 33/2009, che è condizionata all'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese in cui ha sede la rete. Ai fini di tale iscrizione sono necessarie: 1) la costituzione di un fondo patrimoniale comune; 2) la stipula del contratto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ex-art. 25 D. Lgs. n. 82/2005.

In questo secondo caso la *rete-organizzazione*, che si distingue dalla *rete-contratto*, ha una sua autonoma esistenza sul piano soggettivo rispetto alle singole imprese aderenti alla rete.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E del 18 giugno 2013, è intervenuta a precisare che, dal punto di vista tributario, la rete-organizzazione è in tutto e per tutto un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che l'hanno costituito e, in quanto tale, capace di essere titolare di fattispecie impositive proprie. Precisamente, l'Agenzia delle Entrate afferma espressamente che la rete-organizzazione è soggetta all'imposta sul reddito delle società, all'Irap e all'IVA, ed è altresì obbligata alla tenuta delle scritture contabili per l'attività commerciale esercitata.

In ordine ancora alla soggettività giuridica della rete, viene in rilievo la recente novità introdotta alla normativa in esame dalla L. 221/2012 (di conversione del D. L. 179/2012), la quale ha espressamente sancito la possibilità per le reti d'impresa di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. Infatti, tale intervento normativo ha novellato il D. Lgs. 163/2006 c.d. "Codice degli Appalti Pubblici" (artt. 34 e 37), prevedendo che possano partecipare alle gare di appalto indette dalle Pubbliche Amministrazioni anche "le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete". Un risultato che recepisce il parere dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che si era pronunciata in tal senso con la segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012 (ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. f), del D.Lgs. 163/2006) concernente "Misure per la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici".

In agricoltura, accanto agli strumenti tradizionali di associazione delle imprese, come i consorzi, le cooperative, le orga-

nizzazioni di produttori, si sta affermando il nuovo modello di aggregazione delle reti di imprese.

A tale proposito, nell'ambito della programmazione comunitaria, le Regioni possono garantire, attraverso specifici bandi, finanziamenti per la creazione di reti tra imprese e per l'adozione di contratti di rete.

Lo strumento, a dimostrazione della sua estrema flessibilità, è utilizzato in agricoltura per le finalità più varie: con l'obiettivo di mettere in comune forze, volumi contrattuali ed opportunità; coordinare servizi di logistica e stoccaggio; collocare stabilmente i prodotti sul mercato perseguendo prezzi remunerativi; favorire la pianificazione delle produzioni e valorizzare l'aspetto commerciale delle stesse; fornire assistenza tecnica e meccanica; gestire attività di studio e ricerca; creare collaborazioni e rapporti stabili con l'industria di trasformazione; conseguire un modello intersettoriale di ottimizzazione dei mezzi di produzione; ridurre i costi e l'impatto ambientale; aumentare la produttività; svolgere azione di brokeraggio per ottenere particolari condizioni di vantaggio economico nell'acquisto di beni e servizi necessari a ciascun socio; svolgere attività di promozione e commercializzazione delle colture agricole.

Il vantaggio e il valore aggiunto di queste collaborazioni consiste proprio nel fatto di fare rete insieme e di investire in progetti comuni di crescita. Chi resta isolato non ha grandi possibilità di crescere; fare rete invece lo consente e rafforza le fasi a monte e a valle del processo produttivo, aumentando l'innovazione e la capacità competitiva dei contraenti.

Al contratto di rete nel settore agricolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge n.203/1982, in quanto il legislatore ha inteso dissipare ogni dubbio circa eventuali profili di incompatibilità tra contratto di rete e disciplina sui contratti agrari che vieta i contratti associativi.

Per incentivare l'utilizzo dei contratti di rete in agricoltura, con l'art. 36, commi 2-bis e 2-ter, del D. L. 18/10/2012, n. 179, convertito in L. 221/2012, è stato istituito presso l'Ismea un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il contratto di rete può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale. Il suddetto fondo di mutualità partecipa al Fondo Mutualistico Nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole.

Inoltre, ai fini degli adempimenti pubblicitari il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo. ■

Le reti d'impresa: strumento di cooperazione strategica per la competitività

MARIA ASSUNTA D'ORONZIO | Inea

MANUELA PASCARELLI | Collaboratore Inea

KEYWORDS reti d'impresa, cooperazione, relazioni circolari, competitività, alcune realtà regionali.

L'introduzione del concetto di reti d'impresa (L. 133/2008, art. 6-bis) ha aperto le porte ad una forma di collaborazione tra realtà produttive nella logica di rafforzare le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione di tecnologie e lo sviluppo di servizi di sostegno. La ricerca di strumenti e percorsi di sviluppo, in cui sicuramente l'internazionalizzazione e la realizzazione di innovazioni di processo e di prodotto rappresentano elementi di competitività da raggiungere, risulta necessaria per affrontare le costanti sfide lanciate alle imprese dal mondo globalizzato come quello attuale. Tali assunti hanno indotto il legislatore ad introdurre uno strumento di cooperazione più semplice, flessibile e temporaneo, capace di estrarre valore dalle relazioni e di muoversi su mercati più complessi ed internazionali che richiedono rapidi cambiamenti. Le reti d'impresa, definite quali *"libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali"*, segnano un cambiamento di rotta rispetto ai precedenti strumenti adottati nel già noto modello "distrettuale". A partire dagli anni '90 il legislatore è intervenuto con strumenti di politica economica a sostegno dell'innovazione delle piccole e medie imprese come i distretti industriali che, introducendo la nozione di sistema produttivo locale, hanno esteso il concetto di distrettualità anche ad ambiti diversi, quali quelli rurali, agroalimentari e ittici, assecondando il processo, già avviato, di estensione della programmazione negoziata all'agricoltura, alla pesca, ai servizi e al turismo. Nel corso delle modifiche legislative intervenute dal 1991 al 2005, che hanno moltiplicato le definizioni riconducibili al concetto di distretto (dai distretti industriali ai sistemi produttivi locali, a quelli rurali e agroalimentari di qualità), non è stato alterato il modello metodologico generale distrettuale incentrato sulla localizzazione degli interventi, la *governance* multilivello e l'interrelazione con la Pubblica Amministrazione. Con le "reti d'impresa", invece, si innescano relazioni circolari tra più soggetti economici autonomi, non localizzati in una determinata area (possono addirittura partecipare le filiali di società estere con stabile organizzazione in Italia - Circolare

dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 14/4/2011), al fine di condividere conoscenze nell'ottica di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e di rafforzare la competitività dell'attività imprenditoriale nel confronto con i mercati internazionali. La logica che sottende la costituzione di una rete è quella di una cooperazione rafforzata tra le aziende che *"si obbligano, sulla base di un programma comune, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa"*. Per costituire una rete possono bastare anche solo due aziende e il numero ottimale dei partecipanti dipende dall'oggetto della stessa, purché la partecipazione di ognuno risulti d'interesse per gli altri.

Il sistema di *governance* della rete è strutturato in modo da poter superare la dimensione locale e si diversifica a seconda della decisione delle imprese di condividere solo informazioni, *know how*, prestazioni commerciali, industriali, ecc, in cui ogni partecipante realizza una parte delle attività, ovvero di costituire un *Organo Comune*, strumento di rappresentanza delle imprese aderenti, e un *Fondo Patrimoniale* o, ancora, di registrare il *contratto di rete*. Insomma, diverse possono essere le tipologie di reti da realizzare. Esse si ri-strutturano a seconda degli obiettivi, passando da semplice strumento di "scambio" a reti "leggere" o "pesanti"; si modellano non essendo previsti limiti merceologici di partecipazione, per cui alla medesima rete possono aderire aziende operanti in settori diversi.

Semplificate risultano anche le modalità di costituzione: le reti si realizzano attraverso un contratto tra imprese a fronte delle complesse procedure adottate per la costituzione e il riconoscimento dei distretti.

Facilitati i legami tra le imprese in ragione delle funzioni che svolgono e che mutano nel tempo per effetto delle scelte operate da ognuna, delle nuove e mutate esigenze o opportunità emergenti nel contesto. Questo nuovo modo di intendere la cooperazione offre ai partecipanti una concezione più strate-

gica, frutto di una consapevole scelta da parte dei soggetti economici, creando visioni condivise e la gestione di obiettivi comuni, distaccandosi, così, dalle aggregazioni che, autonomamente, discendono da relazioni territoriali o di filiera.

Attraverso la rete di impresa si crea tra i singoli partner un legame che rende possibile influire e prevedere il comportamento degli altri partner, permette di specializzarsi reciprocamente con due grandi vantaggi: fare economie di scala, moltiplicando i clienti e il valore di quello che ogni partner sa fare, dividere il lavoro e l'investimento richiesto per certe lavorazioni e innovazioni, senza sopprimere l'autonomia di gestione e la capacità di valutare e affrontare il rischio. Essa, inoltre, svolge una funzione abilitante nei confronti dei piccoli imprenditori collocati ai margini del sistema produttivo e apparentemente esclusi dalle sue risorse cognitive più rilevanti. La rete trasferisce alle imprese le capacità complessive rimuovendo ogni barriera all'ingresso di nuove iniziative imprenditoriali e specialistiche, distribuendo i costi, i rischi e il fabbisogno finanziario dell'investimento anche in relazione alle conoscenze.

La rete d'impresa parte da una dimensione territoriale e assume un carattere sempre più trans-settoriale e trans-territoriale, superando così le caratteristiche proprie della tipologia distrettuale. Si tratta dunque di una nuova modalità di collaborazione tra operatori economici a cui si aprono le porte del mercato degli appalti pubblici, come previsto dalla Determinazione del 23 aprile 2013 n. 3 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, recepita dal codice degli appalti, che fissa alcuni paletti: la decisione di partecipare alle gare deve essere individuata come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, la durata del contratto deve essere commisurata al raggiungimento degli obiettivi programmatici e, in ogni caso, ai tempi di realizzazione dell'appalto, le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del codice degli appalti. Per il resto, i modi con cui concretamente le Reti di imprese dovranno partecipare alle gare saranno diversi in base al grado di strutturazione del network: dotata di soggettività giuridica e di organo di rappresentanza comune, oppure provvista di rappresentanza comune, ma senza soggettività giuridica, e infine priva anche di organo di rappresentanza comune.

Focalizzando l'attenzione sulle imprese agricole, la Rete offre al sistema produttivo agricolo italiano rappresentato da aziende di piccola dimensione, la possibilità di mettere a sintesi le esperienze e le diverse professionalità, per accrescere la competitività di quelle aziende che hanno aderito al contratto di rete e di quelle che vorranno aderire in un momento successivo. Il comparto agricolo da tempo sperimenta forme diverse di aggregazione, ispirate alla logica dell'*up-down*, ossia promosse dalle Istituzioni locali, o del *bottom-up*, frutto della spontanea

iniziativa delle imprese: dalle filiere agroalimentari, ai distretti rurali, dai consorzi tra produttori alle reti distributivo-commerciali, fino ad accordi formali di collaborazione sull'esempio dei contratti di rete. Oggi il terreno appare fertile per sperimentare anche in ambito rurale azioni più incisive, che puntino ad aggregazioni tra imprese attraverso strumenti specifici come, ad esempio, i contratti di rete. Attualmente ne risultano già operativi 114 nel settore agricolo e agroalimentare con un coinvolgimento di 454 imprese tra aziende agricole (247) e di trasformazione agroalimentare (207) (*dati Infocamere, luglio 2013*). Alcuni esempi virtuosi si possono trarre dall'esperienza della Regione Toscana in cui si passa dalle Reti più semplici, con un contenuto numero di imprese aderenti ed operanti nel medesimo settore produttivo, a quelle più complesse per numero di partecipanti e per ambito operativo. Partendo dalle prime si cita una rete di sette frantoi artigianali di antica tradizione locale che punta verso un nuovo livello di operatività aperto ai mercati internazionali e capace di comunicare la qualità del proprio operato. Più complessa la *Rete pasta dei coltivatori toscani* che aggrega 27 imprese agricole della provincia di Siena e nasce per garantire continuità e per sviluppare ulteriormente il cammino avviato con i Piani Integrati di Filiera (Pif) garantendo la qualità della pasta toscana, la territorialità, la compatibilità ambientale, la tracciabilità e supportando la competitività delle aziende locali che hanno aderito. Ancora più estesa, infine, la *Rete Qualità Toscana* che aggrega un primo nucleo di 33 imprese fra produzione, trasformazione e commercializzazione costituita nell'ambito del bando dei progetti per lo sviluppo e la valorizzazione della filiera corta.

Sicuramente le reti risultano complementari ad altri strumenti potendo, per esigenze innovative e competitive, essere meno strutturate e sganciate dalle dinamiche territoriali. Tuttavia, ad oggi, va rilevato che il settore agricolo è quello che contribuisce solo con un 5% (*Unioncamere, marzo 2013*) alla sperimentazione di questa forma aggregativa e che comunque, generalmente, la percentuale di imprese che sfrutta l'aspetto forse più saliente delle reti, ossia quello della interregionalità, è piuttosto basso. Certo può risultare difficile accettare il mutamento che questa forma di aggregazione offre, soprattutto se si considera l'approccio tendenzialmente individualista dell'imprenditore delle piccole e medie imprese, ma va visto come elemento determinante per la competitività. Probabilmente la possibilità offerta dagli attuali programmi comunitari e l'enfasi che il futuro FEASR 2014/2020 dà agli approcci cooperativi e partenariali in diversi campi di intervento, tra cui le reti di imprese, prevedendo incentivi economici per i progetti collettivi e integrati, ma anche per il "partenariato d'innovazione", costituiscono un'opportunità di sviluppo e di crescita per le reti anche se circoscritta ai territori regionali. ■

Intervista a Luigi Augi e Vincenzo Pappalardo di Agriventure – Società del gruppo Intesa-Sanpaolo

RICCARDO TESTA | UNIVERSITÀ degli STUDI di PALERMO

KEYWORDS contratto di rete, servizi bancari, prospettive per il settore agricolo.

A *l fine di rispondere alle esigenze delle PMI, il Legislatore ha di recente introdotto nel nostro ordinamento il Contratto di Rete, uno strumento attraverso cui più imprenditori possono collaborare per accrescere la reciproca capacità innovativa e la propria competitività sul mercato senza perdere la propria autonomia e identità. Il Contratto di Rete, caratterizzato da una natura estremamente flessibile, permette di formalizzare sia semplici collaborazioni sia la realizzazione congiunta di progetti più impegnativi nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e dell'internazionalizzazione e, di conseguenza, supporta concretamente la crescita e l'evoluzione del tessuto imprenditoriale italiano.*

Il Gruppo Intesa Sanpaolo e, in particolare, Mediocredito Italiano e Agriventure, favoriscono da tempo i processi di aggregazione delle imprese e sono in grado di sostenere compiutamente la costituzione e l'avvio delle Reti di Impresa con servizi finanziari e di consulenza dedicati.

Dal punto di vista dell'Ente che rappresentate, qual è l'interesse riposto nei confronti dei contratti di rete?

La nuova disciplina del contratto di rete nell'ordinamento giuridico si presenta come un "cantiere" in continua evoluzione, ma a livello territoriale si sta affermando progressivamente presso gli imprenditori, gettando una luce nuova sul tema più generale dell'aggregazione e, in particolare, sulla reale possibilità per le PMI italiane di compiere il salto culturale necessario per avviare programmi di sviluppo che coinvolgono altre aziende. Nasce da qui l'obiettivo ambizioso di sostenere i processi di sviluppo dimensionale, alleanza e collaborazione, finalizzati alla crescita del tessuto imprenditoriale e sociale del Paese, attraverso un'offerta organica di servizi, finanziari e non, che permette di assistere le imprese che si alleano in rete dalla fase di pre-costituzione lungo tutto il ciclo di vita.



Vincenzo Pappalardo



Luigi Augi

Potreste illustrarci l'ultima costituzione (o proposta di costituzione) di un contratto di rete a cui avete partecipato come Ente?

Sulla scia della best practice rappresentata dalla Rete Pasta Toscana in cui il Gruppo Intesa-Sanpaolo ha giocato un ruolo chiave, nel mese di ottobre 2013 sono stati avviati i lavori per la costituzione di una rete di aziende siciliane della Valle del Dittaino operanti nella produzione e trasformazione del grano duro e commercializzazione della pasta.

Gli obiettivi principali da conseguire mediante l'accordo di rete sono: 1) coordinare in modo più efficiente le attività del processo produttivo; 2) condividere elevati standard di qualità, sicurezza e tracciabilità; 3) conseguire economie di scala e promuovere progetti comuni di innovazione e ampliamento del mercato anche all'estero.

Le attività che verranno esercitate dalla rete vanno dalla partecipazione a tavoli tecnici per standardizzare e ottimizzare i processi aziendali e adottare un protocollo agronomico comune, alla condivisione di procedure sulla qualità dei processi

aziendali, sulla sicurezza del lavoro e sul tema ambientale. La Rete inoltre potrà dedicarsi alla partecipazione a bandi per i progetti integrati di filiera e ad attività di promozione del marchio comune nell'ambito della recente iniziativa promossa dalla Regione Sicilia, per volontà dell'Assessore alle Risorse Agricole ed Alimentari, Dott. Dario Cartabellotta, che da sempre ha considerato la biodiversità siciliana come un patrimonio unico: "Born in Sicily" (DDL 351A del 6/11/2013).

Salvo cambiamenti in corso d'opera, il nuovo contratto di rete prevederà l'istituzione di un fondo patrimoniale comune destinato all'esecuzione del programma di rete mediante il conferimento indiretto della quota dei singoli soci che verrà coperta interamente dalle royalties in dotazione all'Amministrazione del Comune di Gagliano Castelferrato (EN).

Qual è il ruolo di Mediocredito Italiano e di Agriventure nella costituzione del contratto di rete?

Il gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso Mediocredito Italiano e Agriventure, ha sviluppato un'offerta commerciale dedicata a supportare le Reti d'Impresa attraverso servizi finanziari e di assistenza. In particolare l'assistenza specialistica alle costituenti Reti si attua mediante erogazione di servizi di consulenza, quali analisi dei progetti delle imprese che si alleano in rete, valutazione degli strumenti di aggregazione e gestione operativa della Rete (es. assistenza nell'ambito della finanza

agevolata; servizi per l'internazionalizzazione e per favorire la realizzazione di progetti di innovazione). Per servizi bancari si intendono non solo l'apertura di conto corrente direttamente alla Rete di Impresa, ma anche quelli trasversali rispetto ai percorsi di sviluppo in Rete (es. smobilizzo dei crediti infra-rete, finanziamento delle filiere produttive).

Dal vostro punto di vista personale la costituzione di questo contratto di rete potrà essere un strumento per aumentare la competitività degli imprenditori agricoli siciliani?

Il perpetuarsi della crisi congiunturale del settore agricolo unitamente al debole tessuto imprenditoriale e alle inefficienze del sistema istituzionale-amministrativo, hanno determinato ad oggi un ambiente sfavorevole alle imprese e l'incapacità di produrre risultati efficienti in termini di occupazione e crescita a livello nazionale ma soprattutto regionale. In tale contesto lo strumento del contratto di rete si aggiunge ad altre forme di collaborazione già presenti nel nostro ordinamento, ma si caratterizza principalmente per la sua flessibilità e l'orientamento alle dinamiche e alle culture proprie dei sistemi produttivi locali. Senza dubbio il suo utilizzo mediante progettazione e implementazione di soluzioni finanziarie "su misura" potrà dare un impulso in più per favorire l'incremento della capacità competitiva e innovativa delle piccole e medie imprese agroalimentari siciliane sul mercato globale. ■



Archivio Mipaaf

Le riforme istituzionali: intervista al Prof. Giovanni Guzzetta Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico dell'Università di Roma "Tor Vergata"

GIULIO VIGGIANI | Inea

KEYWORDS potestà legislativa, federalismo fiscale, legge elettorale, regolamenti parlamentari.

In occasione della prossima discussione in Parlamento sulle riforme istituzionali abbiamo ascoltato il punto di vista del costituzionalista Giovanni Guzzetta, ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico all'Università "Tor Vergata" di Roma, sull'attenzione che in tale discussione sarà riservata all'agricoltura, sulle prospettive generali delle riforme, sul merito dei diversi Titoli della Carta che saranno rivisitati e sulla petizione di legge popolare promossa dall'associazione da lui presieduta.

Professore, quale potrebbe essere la collocazione e il ruolo dell'agricoltura nell'ambito dell'assetto previsto nella nuova ripartizione delle materie per potestà legislativa del rivisitato Titolo V? Sarebbe auspicabile ripartire dalla bozza del precedente governo? L'agricoltura, considerata la capacità di sviluppo e innovazione dimostrata in questi anni, meriterebbe un'esplicita menzione?

Il modello attuale del Titolo V prevede che siano esplicitamente menzionate solo le materie di competenza statale e quelle di competenza concorrente. Questa scelta, tuttavia, si è rivelata foriera di commistioni e confuse sovrapposizioni tra la potestà legislativa regionale e statale e ha prodotto numerosi ricorsi alla Corte Costituzionale per conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni. Il nuovo modello, che può trarre spunto dalla bozza presentata verso la fine della scorsa legislatura, deve definire con estrema chiarezza le diverse competenze, riportando nella potestà esclusiva statale materie importanti quali le politiche infrastrutturali ed energetiche, e menzionando la potestà in agricoltura in modo esplicito. In questo senso, l'agricoltura deve tornare anche sulla Carta ad essere una materia di competenza statale, in quanto le politiche in questo campo sono oggi in gran parte definite in ambito comunitario attraverso la programmazione comunitaria. Ciò non esclude che le misure attuative da applicare sul territorio non possano,

anzi debbano essere appannaggio delle Regioni, per adattarle meglio alle diverse esigenze locali. Pertanto, per incidere in maniera efficace in sede europea è indispensabile un governo forte e continuo nel tempo, anche al fine di difendere meglio gli interessi nazionali. In questi ultimi anni, invece, non ha giovato alla difesa dell'interesse nazionale e delle prerogative del comparto l'avvicendamento di cinque diversi ministri, proprio nel periodo in cui era in corso la definizione degli interventi relativi al nuovo ciclo di programmazione 2014-2020.

Nel contesto di crisi economica che stiamo vivendo l'agricoltura ha dimostrato di reagire e di rispondere probabilmente meglio dell'industria e dei servizi alle sfide poste da una competizione internazionale sempre più dura: pertanto, facendo leva sull'unicità e la straordinarietà dei nostri prodotti agroalimentari, bisogna "fare sistema" supportando sui mercati le nostre aziende migliori e favorendo la collaborazione tra le imprese e le rappresentanze di categoria. Infatti, la promozione e il sostegno delle nostre eccellenze agroalimentari, anche in connessione con il turismo, può costituire un volano importante per la ripresa economica di tutto il Paese.

Visti i risultati insoddisfacenti della L. 3/2001, in che termini dovrebbe definirsi la forma di Stato federale, il nuovo ruolo e le funzioni della Camera alta, o delle Regioni, anche in relazione all'implementazione del federalismo fiscale prevista dal governo con l'intesa sull'avvio della sperimentazione dei costi standard nella sanità a partire dal 2014?

Nei sistemi federali che funzionano sono definite con accuratezza le procedure di coordinamento tra gli esecutivi locali e quello centrale, fattore che è mancato gravemente in questo decennio nel nostro Paese, specialmente con la tardiva attuazione del coordinamento della finanza pubblica. Contestualmente all'istituzione del Senato federale va assolutamente

reinserita la clausola dell'interesse nazionale, ridefinendo sostituendo l'attuale potere sostitutivo in capo al governo nazionale, disciplinato dall'art. 120 Cost. Gli esponenti della Camera alta devono essere espressione degli interessi istituzionali delle Regioni e non solo semplici rappresentanti eletti con modalità diverse da quelle previste per la Camera nazionale, che nel nuovo quadro istituzionale dovrebbe essere l'unica a votare la fiducia all'esecutivo. Dal punto di vista della riforma è sicuramente positivo che il Governo abbia riavviato l'iter dei decreti attuativi della legge delega sul federalismo fiscale, che con una maggiore corrispondenza fra tributi versati e servizi forniti, può favorire una maggiore responsabilizzazione degli amministratori, contribuendo per questa via ad abbattere fortemente la spesa in modo da reperire le risorse necessarie per trasformare il sistema del welfare in un nuovo modello ispirato al welfare che ne corregga gli squilibri generazionali.

Come vede il rapporto tra forma di governo e legge elettorale? Vista la recente sentenza della Consulta sulla legge elettorale, è forse preferibile l'approvazione di una legge elettorale transitoria in attesa della scelta della nuova forma di governo, presidenziale o sul modello Westminster?

Nel quadro di una scelta semipresidenziale sarebbe certamente opportuno scegliere il maggioritario a doppio turno, altrimenti è auspicabile una legge elettorale ponte. Anche il modello Westminster, o del premierato forte, sarebbe una buona soluzione, ma era già contenuta nella riforma costituzionale bocciata dal referendum popolare confermativo del

2006, perché associata alla devolution di ispirazione leghista. La relazione tra disciplina elettorale e forma di governo è pacifica ed è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale. Il problema principale risiede proprio nella debolezza e infungibilità della attuale forma di governo. A livello europeo e sui mercati finanziari è ormai indispensabile un governo forte, che sia in grado di prendere decisioni importanti, anche dirimenti o divisorie, ma che possano restituire credibilità, reputazione e affidabilità sia in politica interna che in politica estera. E' necessario quindi creare un sistema che permetta di non dover trattare con qualunque corporazione nell'attuazione dell'indirizzo politico e che non induca in futuro, come verificatosi negli anni '70 e in parte negli anni '80, a tornare a perseguire un consociativismo di fatto, specialmente nelle leggi di spesa, tra maggioranza e minoranza, per l'endemica debolezza del potere esecutivo.

Ritiene necessario, nell'ambito del processo di trasformazione in crso, approvare contestualmente una riforma dei regolamenti parlamentari, magari ispirandosi a quella messa a punto nella scorsa legislatura, per garantire tempi certi dell'iter di approvazione dei disegni di legge governativi e prevedere uno statuto dei diritti della minoranza parlamentare?

La riforma dei regolamenti parlamentari è assolutamente fondamentale sia per recuperare la centralità del Parlamento che per aumentare il potere del Governo all'interno delle Camere, garantendo tempi certi di approvazione dei DDL presentati,



Archivio Mipaaf



Archivio Mipaaf

sotto il controllo fattivo dell'opposizione parlamentare. Del resto il Parlamento è da almeno 30 anni privato di fatto delle sue prerogative dall'abuso del ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo, dovuto in gran parte al malfunzionamento del processo di formazione delle leggi che dura in media quasi due anni. Al contempo è altresì necessario limitare le procedure dell'iter di formazione e approvazione delle leggi di interesse nazionale e comunitario a una sola Camera, lasciando a quella federale le materie di interesse locale e regionale. Inoltre, per eliminare il fenomeno del trasformismo parlamentare, che attanaglia le nostre assemblee elettive sin dalla nascita dello Stato unitario, si deve impedire a deputati e senatori che lasciano il gruppo con cui sono stati eletti di aderire ad altri gruppi, lasciando loro la possibilità di entrare solo nel gruppo Misto, evitando in tal modo di introdurre con legge costituzionale il vincolo di mandato.

La mancata riforma del Titolo IV è dovuta soltanto a contingenze politiche e a resistenze corporative? Nonostante una prima bocciatura da parte della Cassazione dei referendum sulla Giustizia per mancanza o irregolarità delle firme, il Parlamento sarà in grado di presentare e approvare una riforma organica della materia?

L'iniziativa referendaria radicale in tema di Giustizia ha svolto la funzione, a prescindere dal merito dei quesiti presentati, di stimolare il Parlamento ad affrontare una riforma di sistema che si aspetta da più di 20 anni. La classe politica e dirigente ha il dovere di riequilibrare il rapporto tra i diversi poteri dello Stato, che da molto tempo è gravemente sbilanciato a favore del potere giudiziario rispetto a quello legislativo ed esecutivo. Pertanto deve essere profondamente riformato l'ordinamento giudiziario e al contempo servono misure urgenti per acce-

lerare l'iter dei processi, anche per poter favorire gli investimenti economici interni e internazionali sul nostro territorio. La riforma del Titolo IV, quindi, è stata esclusa dal novero delle materie modificabili per la costante mancanza di accordo tra le forze politiche dei diversi schieramenti e dubito fortemente che tuttora sia raggiungibile una qualsivoglia intesa sui temi più sensibili.

La legge di petizione popolare proposta dall'associazione "Scegliamoci la Repubblica" da lei presieduta può costituire uno stimolo per indirizzare il Parlamento nelle scelte di merito?

La legge da noi presentata, sottoscrivibile dai cittadini in tutti i Comuni italiani, si propone di modificare la nostra Costituzione, concepita nel secondo dopoguerra per determinare una sostanziale impotenza decisionale delle maggioranze, per il timore che la parte politica vincitrice dalle elezioni potesse prendere i pieni poteri restaurando un regime dittatoriale. Per rafforzare i poteri del governo e contestualmente le responsabilità e le prerogative parlamentari - evitando il risorgere della partitocrazia e del consociativismo assembleare, ma superando al contempo vent'anni di contrapposizione paralizzante - riteniamo che l'assetto migliore sia quello semipresidenziale, che ha dato in Francia ottima prova di sé, contemperando l'esigenza di garantire i pesi e i contrappesi di un forte presidente della Repubblica, capo del Governo legittimato direttamente dal voto popolare, con quella di un forte potere di controllo e di veto da parte del Parlamento. Sperando che le Camere sposino la nostra iniziativa, invitiamo nel frattempo tutti i cittadini con forte senso civico a recarsi nei propri municipi a firmare la nostra proposta di legge. ■

Il contratto di rete in agricoltura

MASSIMO BAGNOLI E IRENE MARIOTTI | Cia

DOMENICO BUONO | Coldiretti

NICOLA CAPUTO E MENA MAIO | Confagricoltura

KEYWORDS contratto di rete, termini e modalità, modelli contrattuali.

La disciplina

Il contratto di rete, introdotto dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è un contratto attraverso il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

Con la sua introduzione si è data la possibilità alle imprese di agire in modo coordinato, seppur in maniera indipendente, dando vita a soluzioni economiche e organizzative eterogenee. I soggetti stipulanti il contratto di rete devono essere imprenditori, nel senso ampio del termine, così come inteso dall'art. 2082 del codice civile, atteso che il contratto di rete deve essere inserito nel registro imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante¹.

Prima dell'introduzione del contratto in parola, erano ammesse quali forme aggregate d'impresa soltanto i consorzi, i mandati collettivi, le associazioni temporanee d'impresa, le *joint ventures*, i contratti di *franchising* e i contratti di fornitura.

Il contratto "deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata", ma solo "ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al citato comma 4-quater". Nel contratto di rete deve essere inserito il programma comune di rete, in cui sono indicati i diritti e gli obblighi dei partecipanti, nonché le modalità di realizzazione dello scopo comune. E' lasciata ampia autonomia alle parti di delineare in concreto il contenuto consentendo agli imprenditori di salvaguardare le esigenze di ciascuno.

Il decreto legge n. 83 del 2012 e il decreto legge n. 179 del 2012 hanno introdotto importanti modifiche alla disciplina

prevista dal citato decreto legge n. 5 del 2009.

In particolare, è stato inserito il principio della soggettività giuridica dei contratti di rete, al fine di chiarire che l'acquisizione non è attribuita automaticamente ma solo su opzione subordinando la stessa alla costituzione di un fondo patrimoniale e all'iscrizione nella sezione ordinaria del registro imprese. Sono stati, inoltre, meglio definiti i rapporti della rete con i terzi. I poteri di gestione e rappresentanza non sono più conferiti all'organo comune come mandatario di ciascuno dei partecipanti, ma al medesimo organo in rappresentanza della rete, quando essa acquisisce soggettività giuridica². La rappresentanza è prevista nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito ed in quelle riguardanti lo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

L'assunzione di decisioni in merito alla materia o agli interessi comuni deve essere espressamente prevista nel contratto, salvo che non rientri nei poteri di gestione conferiti all'organo comune, quando istituito. E' riconosciuta ampia libertà di *governance*. Si può, ad esempio, prevedere un organo comune per la gestione della rete il cui ufficio può essere svolto da un singolo soggetto ovvero da diversi membri in rappresentanza dei singoli partecipanti alla rete. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e non come mandatario comune.

Nel contratto di rete è obbligatoria l'indicazione di una specifica durata e devono essere riportati gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei

¹ La semplificazione che ammetteva la sola iscrizione presso il registro imprese limitatamente all'impresa capofila è stata abrogata dal D.L. n. 83/2012 e la comunicazione deve essere fatta a tutti i registri imprese cui è iscritto ciascun partecipante.

² In mancanza della soggettività, la rappresentanza rimane degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso.

partecipanti. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi nella data prefissata, comporterà lo scioglimento della rete ovvero la fissazione di un nuovo termine. È possibile fissare una clausola di rinnovo tacito così come stabilire la possibilità di esercitare il diritto di recesso per coloro che non intendono aderire. Riepilogando, l'articolo 42, del decreto legge n. 78 del 2010³, ha previsto che l'istituzione del fondo patrimoniale e dell'organo comune siano facoltativi, mentre nel box successivo si indicano gli elementi necessari al contratto di rete.

autonomo, il presupposto d'imposta. Ne consegue che queste tipologie di rete sono soggette all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del TUIR perché inquadrare tra gli enti commerciali o non commerciali, a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva. Inoltre, sussiste l'obbligo della tenuta delle scritture contabili e, in particolare, la rete-soggetto avente ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali rientra tra gli enti di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 13 del

Elementi necessari al contratto di rete

- il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- l'indicazione degli obiettivi strategici, di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti, nonché le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- la definizione di un programma di rete che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante nonché le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
- se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;
- le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

La "rete-soggetto" e la "rete-contratto"

Attualmente, alla luce delle innovazioni introdotte dai citati decreti e dai chiarimenti della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, esistono due modelli contrattuali: la "rete-contratto" che rappresenta il puro contratto di rete di imprese e la "rete-soggetto" che si configura con la creazione di un nuovo soggetto giuridico.

La **rete-soggetto** costituisce, sotto il profilo del diritto civile, un soggetto "distinto" dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto e, pertanto, sotto il profilo tributario, un soggetto dotato di capacità giuridico-tributaria autonoma rispetto alla capacità giuridica delle singole imprese partecipanti. Ai fini del prelievo fiscale, infatti, la rete-soggetto, esprime una propria forza economica ed è in grado di realizzare, in modo unitario e

D.P.R. n. 600 del 1973 ed è obbligata alla tenuta delle scritture contabili di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16⁴.

Indipendentemente dal tipo di attività svolta i contratti di rete sono considerati soggetti passivi IRAP. La tipologia di attività effettivamente svolta incide sul diverso modo di determinazione della base imponibile; alle reti soggetto che rientrano tra gli enti commerciali si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, alle reti soggetti che rientrano tra gli enti non commerciali si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Anche ai fini IVA si considerano soggetti passivi e devono richiedere l'attribuzione della partita IVA⁵.

Alla **rete-contratto** può essere attribuito un distinto codice fiscale ma l'assenza di un'autonoma soggettività giuridica e fisca-

³ D.L. del 31 maggio 2010 n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

⁴ La rete-soggetto che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali rientra tra gli enti di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 13 ed è obbligata, ai sensi del successivo articolo 20, alla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14, 15 e 16, solo relativamente all'eventuale attività commerciale esercitata.

⁵ Le reti soggetto nella dichiarazione di inizio attività devono utilizzare il modello AA7/10 con il codice specifico della natura giuridica: "59 - Reti di imprese".

le della stessa comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete. Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia Entrate 4/E del 15 febbraio 2011, l'adesione ad un contratto di rete non comporta l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo in questione, né l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso. Nella rete-contratto la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, in quota parte, alle singole imprese partecipanti; in generale, la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti, sebbene l'organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi. Ai fini fiscali, l'imputazione delle singole operazioni direttamente alle imprese partecipanti si traduce nell'obbligo di fatturare da parte di queste ultime e a queste ultime, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall'organo comune. Conseguentemente, ai fini fiscali, i costi ed i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete saranno deducibili o imponibili in capo ai singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal testo unico e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi degli stessi.

Agevolazioni fiscali

È prevista un'agevolazione fiscale alle imprese aderenti che abbiano previsto l'istituzione del fondo patrimoniale comune rappresentata da un regime di sospensione d'imposta per gli utili di esercizio accantonati in apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti nel programma di rete, preventivamente asseverato. Il regime di sospensione d'imposta è fruibile sia dalle imprese

che hanno aderito originariamente sia da quelle che hanno sottoscritto il contratto in seguito.


Le reti in agricoltura

Le caratteristiche del contratto di rete, la sua propensione a creare sinergia tra figure imprenditoriali appartenenti allo stesso settore produttivo (agricoltura), alla stessa filiera (agroindustriale) e anche a filiere diverse (turistica, commerciale, agroindustriale, etc..), l'indipendenza tra questo e il percorso imprenditoriale proprio del soggetto che aderisce alla rete, fanno sì che il settore agricolo valuti interessante questa nuova forma contrattuale e ne colga le opportunità.

Costituire una rete di imprese in agricoltura consente certamente di razionalizzare la gestione delle risorse interne permettendo l'accesso a risorse e competenze precluse in particolare alle piccole e piccolissime imprese agricole, offre la possibilità di un migliore posizionamento sul mercato, assicura un'efficace gestione dei fattori di rischio tecnologico e di mercato, garantendo in questo modo uno sviluppo dell'impresa agricola e con esso la valorizzazione del territorio.

In particolare con la razionalizzazione della gestione delle risorse interne e l'accesso a risorse/competenze esterne si conseguono economie di scala (superamento dei limiti dimensionali, in riferimento alla gestione di tutte le funzioni dell'impresa), di apprendimento (reciproco incremento delle conoscenze) e di "raggio d'azione" (per sinergie all'interno del sistema).

Mentre con un migliore posizionamento sul mercato si ottiene un aumento del potere di contrattazione/mercato nei rapporti verticali di filiera, una riduzione dei costi di transazione e la valorizzazione della produzione attraverso politiche di marketing. ■



Archivio Mipaaf

Le maggiorazioni sui consumi di gasolio agricolo per l'impiego agevolato in Sicilia: prime valutazioni

RICCARDO SQUATRITO | UNIVERSITÀ degli STUDI di PALERMO

KEYWORDS gasolio agricolo, agevolazioni, maggiorazioni regionali.

Le agevolazioni sulle imposte relative agli oli combustibili determinano minori costi tributari a carico delle aziende operanti nel settore primario rispetto a quelle che svolgono la propria attività in altri settori produttivi, cui si applica la normativa generale.

La riduzione dell'accisa sui carburanti rappresenta in campo agricolo un'importante forma di agevolazione fiscale, seconda solo a quelle concesse per i contributi sociali, e assume inoltre un ruolo fondamentale per incentivare la competitività delle aziende agricole italiane, costrette a confrontarsi con partner comunitari per i quali il costo dell'energia è inferiore. Nel quinquennio 2007-2011 il beneficio annuale per il settore primario, corrispondente ai minori costi di acquisto, è valutabile mediamente in 802,4 mln di euro¹.

Per il gasolio agricolo l'accisa gravante è pari al 22% dell'accisa ordinaria, mentre per la benzina è pari al 49% di quella applicata su tale prodotto. La concessione delle agevolazioni si basa sul principio dell'ettarocoltura² secondo cui il carburante viene quantificato in base alla coltura praticata e al territorio di riferimento. Il meccanismo di concessione dei quantitativi di carburante agevolato viene gestito dalla Regione attraverso un sistema di concessioni individuali.

Uno studio condotto su dieci aziende cerealicole siciliane, operanti in regime convenzionale, ha consentito di quantificare i costi relativi al carburante e di determinarne l'incidenza sui costi variabili relativi alla gestione aziendale (Tabella 1).

Dall'analisi è scaturito un costo del carburante variabile tra 46,00 e 34,00 €/ha, con un'incidenza media sui costi variabili pari all'8%.

Il D.M. del 26/2/2002 stabiliva i consumi medi standardizzati dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli.

In Sicilia, con il Decreto Assessoriale n. 3242 del 4 luglio 2013, sono state ridefinite le tabelle relative ai consumi di carburanti poiché, all'articolo 2, il succitato D.M. conferisce alle Regioni ed alle Province Autonome la facoltà di determinare maggiorazioni sulle quantità stabilite. Le maggiorazioni attuabili scaturiscono dalla valutazione dello stato di coerenza del terreno, che influenza le lavorazioni meccaniche, e di particolari condizioni riscontrate sul territorio come la siccità, l'acclività e la frammentazione per i trasferimenti aziendali, o dall'utilizzo di ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso. La tabella 2 evidenzia le maggiorazioni decretate dalla Regione Sicilia per i consumi di gasolio in campo agricolo riferiti alle operazioni colturali dei cereali autunno-vernini.

Occorre sottolineare come nel caso di semina, concimazione e diserbo/trattamenti sia stata varata una maggiorazione dei consumi del 100%, mentre per le lavorazioni di preparazione del terreno e dei trasporti vari si sia avuta una rivalutazione di circa il 50%. Complessivamente la maggiorazione decretata in Sicilia sui consumi di gasolio è stata solo del 27%, poiché nel caso dei lavori preparatori di base e delle irrigazioni di soccor-

Tabella 1 – Costo del carburante nelle aziende analizzate

Azienda	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
costo carburante (€/ha)	41,0	36,0	46,0	43,0	39,0	34,0	36,0	46,0	41,0	38,0
carburante/costi variabili (%)	8,3	7,5	9,2	8,6	7,8	6,9	7,1	8,8	8,1	7,5

¹ Fonte INEA, Annuario dell'Agricoltura Italiana 2011, vol. LXV.

² Decreto ministeriale del 14/12/2001 n. 454.

Tabella 2 – Revisione consumi di gasolio stabilita nel D.A. n. 3242 del 4/07/2013 per i cereali autunno-vernini

Lavorazione	Consumo (l/ha) D.A. n. 3242	Maggiorazione rispetto al D.M. 26/02/2002 (%)
Lavori preparatori di base (scasso, dissodamento, spietramento meccanico, ecc.)	90	13
Preparazione terreno (aratura/zappatura, erpicatura, rullatura)	128	52
Semina	20	100
Concimazione	14	100
Diserbo/trattamenti	20	100
Mietitrebbiatura	40	11
Raccolta paglia	15	25
Trasporti vari	15	50
Irrigazione di soccorso	96	0
Totale	438	27

so, che incidono per più del 40% sui consumi, si è individuata una rivalutazione lieve.

La legge del 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), con il comma 517 dell'articolo 1, ha previsto una riduzione del 10% dei consumi medi standardizzati di gasolio stabiliti

nel D.M. del 26/2/2002 limitatamente al 2013 e del 5% per il 2014.

Pertanto, tali riduzioni dovranno essere calcolate sui consumi di carburante stabiliti in Sicilia nel 2013, in modo che la normativa regionale si allinei alle disposizioni statali. ■



Archivio Mipaaf

La distribuzione regionale delle agevolazioni in materia di imposta di fabbricazione degli oli minerali

ROBERTO FINUOLA | Collaboratore Inea

PAOLO PIATTO | Inea

KEYWORDS carburante agricolo, agevolazioni, ripartizione geografica.

Le agevolazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali consentono agli agricoltori di acquistare il carburante per le loro macchine a un prezzo inferiore rispetto a quello normalmente praticato alla pompa, ciò in quanto il carburante agricolo viene sottoposto a una tassazione diversa rispetto agli altri prodotti petroliferi: per questo motivo viene colorato di verde prima della commercializzazione, al fine di favorire i controlli sul suo impiego.

La genesi di queste agevolazioni va ricercata nella decisione delle autorità pubbliche, risalente agli anni '70 e '80, di accrescere la produttività del sistema agricolo italiano attraverso la diffusione delle macchine nelle campagne. In tal modo, da un lato, veniva agevolato l'acquisto da parte degli agricoltori dei trattori e delle altre macchine agricole attraverso uno specifico Fondo rotativo per la meccanizzazione istituito presso l'allora Ministero del Tesoro, dall'altro, si diminuiva il costo del carburante per queste macchine. Il Fondo per la meccanizzazione venne successivamente soppresso nel 2008, mentre le agevolazioni sui carburanti sono rimaste in vigore e costituiscono ancora oggi una quota importante delle agevolazioni in agricoltura.

Come tali esse sono prese in considerazioni dall'Inea nell'ambito della determinazione del sostegno pubblico al settore agricolo (consolidato), che viene calcolato come sommatoria dei trasferimenti e delle agevolazioni. I primi sono costituiti dai finanziamenti erogati agli agricoltori dalle autorità pubbliche, nazionali e comunitarie, nell'ambito delle rispettive politiche; le seconde sono stimate come differenza fra quanto gli operatori agricoli avrebbero dovuto pagare in base alle aliquote ordinarie medie e quanto essi hanno effettivamente corrisposto all'erario in conseguenza delle aliquote agevolate loro riconosciute.

Sia i trasferimenti che le agevolazioni determinano un incremento del reddito degli agricoltori, ma con modalità molto

differenti: i trasferimenti incrementano direttamente i redditi degli agricoltori attraverso flussi monetari (sovvenzioni), le agevolazioni incrementano i loro redditi indirettamente consentendo risparmi su quanto avrebbero dovuto versare all'erario in assenza dei regimi agevolati.

Le agevolazioni si distinguono in contributive e fiscali; le agevolazioni fiscali sono a loro volta distinte in "dirette" (quelle relative all'IRPEF, all'ILOR, all'ICI e all'IRAP, che comportano una minore pressione fiscale sugli agricoltori in virtù di aliquote preferenziali) e "indirette" che comprendono il regime speciale IVA per l'agricoltura e, appunto, le agevolazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali.

L'effetto dell'imposta di fabbricazione sui carburanti è identico a quello delle altre agevolazioni e si concretizza in un risparmio monetario per gli agricoltori che usufruiscono di regimi più favorevoli rispetto alle altre categorie. Diverso è il meccanismo che genera il beneficio, in quanto esso, anziché scattare nella fase di liquidazione delle imposte/pagamento dei contributi, opera al momento dell'acquisto del carburante che avviene ad un prezzo inferiore a quello di mercato, per la minore incidenza dell'imposta.



Archivio Mipaaf


Il peso dell'agevolazione sui carburanti nell'ambito delle complessive agevolazioni per il settore agricolo è molto rilevante: con riferimento al 2012 l'agevolazione sui carburanti, con 1.064 milioni di euro, è seconda solo alle agevolazioni contributive (1.257 milioni di euro), seguita a notevole distanza dalle agevolazioni relative all'Irpef (682 milioni di euro) e al regime speciale IVA (298 milioni di euro).

Nella grafico 1 è riportato, per gli anni 2000-2011, il peso delle agevolazioni sull'imposta di fabbricazione degli oli minerali sul totale delle agevolazioni.

Emerge che il peso delle agevolazioni sui carburanti rispetto al totale delle agevolazioni è crescente passando dal 16,5% del 2000 al 22,3% del 2011, superando costantemente la soglia del 20% a partire dall'anno 2005.


In particolare è passato dal 15,3% nella media 2000-2002 al 19% nel triennio successivo, al 21,7% della media del triennio 2006-2008 e, infine, al 23% della media 2009-2011 (vedi anche Grafico 1).

Grafico 1- Incidenza agevolazioni carburanti su agevolazioni totali (mln €)



Fonte: elaborazioni su banca dati Spesa pubblica in agricoltura - Inea.

Grafico 2- Peso agevolazioni carburanti su agevolazioni totali, 2000-2011



Fonte: elaborazioni su banca dati Spesa pubblica in agricoltura - Inea.

Tabella 1 - Media triennale dell'incidenza agevolazioni carburanti su agevolazioni totali (mln €)

		2000-02	2003-05	2006-08	2009-11
NORD	Agevolaz. Carburanti	325,25	405,11	400,96	431,50
	Totale Agevolazioni	1.853,53	1.689,10	1.521,40	1.488,76
	% Agev/Totale	17,55	23,98	26,35	28,98
CENTRO	Agevolaz. Carburanti	111,51	152,88	150,70	120,64
	Totale Agevolazioni	588,33	643,33	590,70	495,47
	% Agev/Totale	18,95	23,76	25,51	24,35
SUD	Agevolaz. Carburanti	249,00	293,40	276,22	244,67
	Totale Agevolazioni	2.052,21	2.156,68	1.710,78	1.475,05
	% Agev/Totale	12,13	13,60	16,15	16,59
ITALIA	Agevolaz. Carburanti	685,76	851,39	827,88	796,81
	Totale Agevolazioni	4.494,06	4.489,12	3.822,88	3.459,28
	% Agev/Totale	15,26	18,97	21,66	23,03

Fonte: elaborazioni su banca dati Spesa pubblica in agricoltura - Inea.

Andamento opposto presenta il totale delle agevolazioni che sono costantemente in diminuzione passando dai 4.702 milioni di euro del 2000 ai 3.583 del 2011, in particolare dall'anno 2005 si sono costantemente attestate ben sotto i 4.000 milioni di euro. Mentre quindi gli altri regimi agevolativi si sono nel tempo parzialmente affievoliti, quello relativo ai carburanti agricoli è cresciuto per cui è altresì aumentato il loro peso sul totale delle agevolazioni.

La medesima tabella 1 riporta l'articolazione del peso delle agevolazioni sui carburanti sul totale delle agevolazioni anche per le grandi macroaree (Nord, Centro, Sud). Con riferimento alla media del triennio 2009-2011, emergono valori sostanzialmente differenti per il Centro-Nord e per il Sud: a fronte di una media nazionale pari al 23%, il Nord e il Centro si collocano al di sopra della media (29% e 24% rispettivamente) mentre il Sud fa registrare un valore nettamente inferiore, 16,6%. Ne viene confermata l'immagine di una agricoltura del Centro-Nord (ed in particolare del Nord) che utilizza in misura maggiore le macchine e di una agricoltura meridionale che continua a farne un uso relativamente minore.

E' tuttavia possibile effettuare un'analisi di più alto livello aggregando i dati di dettaglio della tabella 1 per macro aree così da poter definire, almeno per larga massima, le tendenze in atto nelle varie zone del Paese. Tale aggregazione è riportata nella tabella 2 dove, rispetto alla tabella 1, si è sceso a un maggiore grado di dettaglio avendo suddiviso le regioni settentrionali in Nord-est e Nord-ovest e avendo introdotto l'aggregato relativo alle Isole.

Con riferimento alla media 2009-2011, le regioni settentrionali assorbono oltre la metà (54,1%) delle agevolazioni sui carburanti, quasi equamente suddivise fra il Nord-est (26,8%) e il Nord-ovest (27,3%) con una crescita costante dall'anno 2000 che si accentua nell'ultimo triennio della serie. Le regioni centrali, che pesano per il 15% sul totale, mostrano invece una netta decrescita nell'ultimo triennio (15,1% contro il 18,2% del triennio precedente) come pure le regioni meridionali che passano dal 26% della media 2000-2002 al 20,6% della media 2009-2011. Altalenante l'andamento delle isole che presentano andamento decrescente nel periodo 2003-2008 per tornare poi sui valori iniziali (10,1%) nel triennio 2009-2011.

Tabella 2 - Ripartizione per macroaree delle agevolazioni sull'imposta di fabbricazione degli oli minerali (mln €)

Territorio	Medie Triennali			
	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11
Nord-est	158,01	202,89	202,52	213,87
Nord-ovest	167,24	202,23	198,43	217,63
Centro	111,51	152,88	150,70	120,64
Sud	178,16	217,59	199,43	164,28
Isole	70,84	75,82	76,79	80,38
Italia	685,76	851,39	827,88	796,81
Valori assoluti in %				
Nord-est	23,0	23,8	24,5	26,8
Nord-ovest	24,4	23,8	24,0	27,3
Centro	16,3	18,0	18,2	15,1
Sud	26,0	25,6	24,1	20,6
Isole	10,3	8,9	9,3	10,1
Italia	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni su banca dati Spesa pubblica in agricoltura - Inea.

Poiché le agevolazioni sono nettamente correlate all'utilizzo delle macchine (maggiore è il loro impiego, maggiore è la quantità di carburante impiegata e maggiore è quindi l'agevolazione) ne conseguirebbe che nel Nord si mantengono livelli relativamente elevati di attività agricola mentre, sia pure con tendenze differenziate, nel Centro-Sud tale attività o si riduce o vengono introdotti processi culturali *capital saving*.




Lo studio dell'andamento del peso delle agevolazioni sui carburanti agricoli non è peraltro da solo così significativo da consentire un'interpretazione esaustiva del fenomeno in quanto per una corretta interpretazione occorrerebbe considerare la consistenza del parco macchine nelle diverse regioni, il loro grado di utilizzo, le tipologie di colture, le caratteristiche geomorfologiche dei diversi territori (è evidente ad esempio che

le aree di pianura implicano un maggior utilizzo delle macchine), ecc.

In questa sede l'intenzione è stata quella di limitarsi a fornire un pacchetto originale di dati che, in termini di serie storica, cominciano ad avere una loro significatività in modo da favorire l'avvio di più penetranti studi su di un fenomeno che, al momento, appare certamente sotto-analizzato. ■

Grafico 3 - Ripartizione per macroaree delle agevolazioni sull'imposta di fabbricazione degli oli minerali



Fonte: elaborazioni su banca dati Spesa pubblica in agricoltura - INEA.



Archivio Mipaaf

L'incidenza dei costi per l'energia nelle aziende agricole italiane

ALESSANDRA PESCE | Inea

PAOLA DORIA | Inea

SIMONETTA DE LEO | Inea


KEYWORDS RICA, costi medi aziendali per l'energia.

Con un campione di circa 11.000 aziende, la banca dati della Rete Contabile di Informazione Agricola (RICA), gestita dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria, fornisce informazioni di dettaglio sulla struttura delle aziende agricole. La RICA nasce come strumento di supporto alla definizione delle scelte legate alla Politica Agricola Comunitaria, fin dalla sua impostazione. A cinquanta anni dall'inaugurazione della PAC, come si sono sostanzialmente modificati gli orientamenti strategici della politica, allo stesso modo nel corso del tempo è stata arricchita la gamma delle informazioni rilevate con la RICA, e la loro accessibilità¹. Allo stato attuale, infatti, la RICA riesce a fornire informazioni sulle caratteristiche strutturali delle aziende, sulle loro performance economiche, attraverso le voci di bilancio, ma anche su aspetti più di carattere sociale, pret-

tamente legati all'impiego di manodopera e su questioni di natura ambientale.


Con queste premesse è possibile valutare con la RICA i potenziali effetti di uno strumento di politica, analizzando l'impatto sulla struttura economica e sui principali aggregati sociali ed ambientali delle aziende. Ad esempio, le agevolazioni sulle imposte relative agli oli combustibili, così come delineate nel contributo precedente, sembrerebbero a prima vista neutrali rispetto alla platea dei beneficiari, in quanto non operano a monte delle scelte, ma si applicano in modo lineare e diretto sull'impiego di un input produttivo. Tuttavia, come bene descritto in precedenza, l'uso del carburante va ad incidere su una variabile produttiva che viene impiegata in modo differenziato in relazione alla tipologia di coltura e agli stili aziendali.

Grafico 1 - Costi medi aziendali (media triennio 2009-2011) per l'impiego di energia in colture



Fonte: banca dati RICA

¹ Per comprendere le potenzialità dello strumento si veda: <http://www.rica.inea.it/public/it/index.php>

Grafico 1 - Costi medi aziendali (media triennio 2009-2011) per l'impiego di energia in zootecnia

Fonte: banca dati RICA

A questo scopo è possibile, attraverso il campione RICA, fornire delle indicazioni circa l'incidenza dei costi aziendali per l'impiego di energia e comprendere i comparti che più di altri potranno beneficiare dell'incentivo.

Mediamente per il triennio 2009-2011 i costi sostenuti da ciascuna azienda per l'energia (combustibili, elettricità, riscaldamento) impiegata per le coltivazioni vegetali ammontano a oltre 2.400 euro, con valori più elevati per le produzioni orticole e per le piante industriali.

La produzione zootecnica in media presenta costi energetici aziendali superiori a 3.000 euro. Ma anche in questo caso il valore medio risulta essere influenzato da massicci impieghi energetici per la produzione di polli e da un ridottissimo uso nel caso degli allevamenti ovi-caprini.

Infine, non trascurabili sono le differenze in termini di costi aziendali energetici in relazione alla localizzazione geografica delle aziende. A questo riguardo le informazioni sono state rielaborate a livello di circoscrizione territoriale (vedi tabella). Il quadro che emerge è un maggiore costo medio aziendale nel Nord e una maggiore incidenza delle spese per energia sui costi variabili nel Centro. Il Sud si caratterizza invece per un livello più basso di spese per energia, pari a meno della metà di quello registrato nel Nord.

I pochi dati commentati in precedenza forniscono una visione di insieme del tema e mostrano come la RICA possa essere agevolmente impiegata per conoscere al meglio le implicazioni generate dall'adozione di strumenti di sostegno al settore agricolo. ■

	Costi energetici medi aziendali	Incidenza dei costi energetici su costi variabili
Nord	3.534	6%
Centro	2.986	9%
Sud	1.596	7%
Italia	2.671	7%

Fonte: banca dati RICA

Glossario

SIMONA NIZZA | Collaboratore Inea

AGEVOLAZIONI FISCALI: è definita agevolazione, o aiuto fiscale, ogni tipo di norma che, in deroga al regime ordinario, riduce il peso dell'imposta. Gli strumenti di cui il legislatore può servirsi sono molteplici (esenzioni, deduzioni dalla base imponibile, detrazioni dell'imposta, riduzione dei aliquote, regimi sostitutivi, sospensione dell'imposta, crediti d'imposta).

ASSI: Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, istituita con Legge del 15 luglio 2011 n. 111 e soppressa mediante la Legge del 7 agosto 2012 n. 135. Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 sono state attribuite al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali le funzioni dell'ex ASSI ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ex ASSI attualmente continua la sua attività ordinaria in forma di gestione provvisoria, sotto il diretto controllo del Ministero.

ATI: Per associazione temporanea di imprese, o raggruppamento temporaneo di imprese, spesso indicate con gli acronimi ATI o RTI, si intende una forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico.

Lo specifico scopo può essere la partecipazione a gare d'appalto quando per le quali le singole imprese non possiedono, singolarmente, tutte le competenze operative, caratteristiche, categorie o classifiche richieste nel bando. Un'associazione temporanea d'impresa è composta da un'azienda capogruppo, detta mandataria, alla quale le altre aziende che ne fanno parte, dette mandanti, danno l'incarico di trattare con il committente l'esecuzione di un'opera, quasi sempre attraverso la partecipazione a gare d'appalto. Le ATI possono essere di tipo orizzontale, verticale o misto.

Le associazioni di imprese di tipo orizzontale è costituita da una mandataria e da alcune mandanti in possesso di qualificazione per la categoria prevalente e per classifica rispettivamente pari:

- a) mandataria: misura minima pari al 40%;
- b) mandanti: misura minima pari al 10%.

Tutte le imprese riunite sono responsabili nei confronti dell'amministrazione dell'esecuzione dell'intera opera.

L'associazione di imprese di tipo verticale si può formare quando un'impresa (mandataria) che sia capace per l'intera categoria prevalente ha bisogno di associarsi ad altra impresa (mandante) che abbia la capacità di realizzare la categoria delle opere scorporabili. In questo caso le imprese mandanti hanno la responsabilità delle sole opere scorporate, salva la responsabilità della capogruppo per l'intera opera.

L'associazione di imprese di tipo misto sono costituite sull'associazione di tipo orizzontale per le prestazioni di lavori o servizi prevalenti, e di tipo verticale per le prestazioni scorporabili. Cioè: due o più imprese omogenee, tra le quali è scelta un'impresa mandataria capogruppo, alla quale si associano una o più imprese eterogenee per eseguire le prestazioni di lavori o di servizi separabili.

CONSORZIO: Il consorzio in diritto è un istituto giuridico che disciplina un'aggregazione volontaria legalmente riconosciuta che coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività di impresa, sia da parte di enti privati che di enti pubblici. L'istituto è disciplinato dal codice civile italiano, in particolare:

art 2602: I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi

art 2612: I consorzi con attività esterna

art 2616 I consorzi obbligatori - compresi quelli per l'ammasso dei prodotti agricoli

art 862: I consorzi di bonifica

art 863: I consorzi di miglioramento fondiario

Può anche essere costituito tra società cooperative.

DISTRETTI INDUSTRIALI: Il distretto industriale è un'agglomerazione di imprese, in generale di piccola e media dimensione, ubicate in un ambito territoriale circoscritto e storicamente determinato, specializzate in una o più fasi di un processo produttivo e integrate mediante una rete complessa di interrelazioni di carattere economico e sociale. Il termine "distretto industriale" è stato utilizzato per la prima volta dall'economista inglese Alfred Marshall, nella seconda metà del XIX secolo, per descrivere la realtà delle industrie tessili di Lancashire e Sheffield. Egli diede la seguente definizione: «Con il termine distretto industriale si fa riferimento ad un'entità socioeconomica costituita da un insieme di imprese, facenti generalmente parte di uno stesso settore produttivo, localizzato in un'area circoscritta, tra le quali vi è collaborazione ma anche concorrenza».

Secondo la Legge italiana, invece, si definiscono distretti industriali, «aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese». Definizione che, riprendendo quella classica, sottolinea la stretta relazione tra realtà industriale e sociale.

La formazione dei distretti industriali ha interessato prevalentemente settori industriali connotati da:

processi produttivi ad alta intensità di lavoro umano e scarsa automazione; limitato fabbisogno di capitale fisso (investimenti e attrezzature); scarse economie di scala a livello di intero processo produttivo; innovazione legata a processi di learning by doing.

Tali caratteristiche sono riscontrabili nella produzione di beni di consumo durevoli per la casa (mobili, ceramiche) e la persona (occhiali, gioielli, abbigliamento) e dei macchinari impiegati per la loro produzione.

EUROPLUS PACT: Il Patto Euro Plus (Euro Plus Pact), approvato l'11 marzo 2011 dai capi di Stato o di governo della zona euro e cui hanno aderito Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, prevede un coordinamento rafforzato delle politiche economiche per migliorare la competitività e aumentare il livello di convergenza europea. Gli Stati Membri sono chiamati ad assumere impegni precisi e vincolanti volti a conseguire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari: Stimolare la competitività.

Favorire l'occupazione.

Migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Rafforzare la stabilità finanziaria.

FONDO ROTATIVO PER LA MECCANIZZAZIONE: con la Legge del 25 luglio 1952, n. 949, fu istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo di rotazione per anticipazioni a Istituti esercenti il credito per la concessione, a favore di agricoltori, singoli od associati, con preferenza ai piccoli ed ai medi, ed alle cooperative, di prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole di produzione italiana, ovvero di prestiti e di mutui da impiegare nella costruzione di impianti di irrigazione, di edifici rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione, alla manipolazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli. Con successiva Legge del 27 ottobre 1966, n. 910, "Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, il fondo assunse la denominazione di "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e la sua durata è prorogata al 31 dicembre 1980. Esso è destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e

la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attività a favore di propri associati, nonché ad istituti o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo professionale. A carico del fondo potevano essere altresì concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura.

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (G.E.I.E.): Un Gruppo europeo di interesse economico, in acronimo GEIE, è una figura giuridica creata nell'ordinamento europeo con il Regolamento comunitario n. 2137 del 25 luglio 1985, con lo scopo di unire le conoscenze e le risorse di attori economici di almeno due paesi appartenenti all'Unione. Nelle intenzioni dei legislatori europei, questo dovrebbe permettere a piccole e medie imprese di poter partecipare a progetti più grandi di quanto le loro dimensioni permetterebbero. Tuttavia il fine del GEIE non è quello di ottenere un profitto, per quanto questo non sia vietato, quanto piuttosto di fornire un ausilio alle attività delle imprese europee che lo costituiscono. Caratteristica principale di un GEIE è che deve essere costituito da aziende di almeno due paesi appartenenti all'Unione europea mentre non è permesso ad aziende di paesi terzi di partecipare; inoltre, al momento della costituzione, si può decidere se dare o meno una scadenza predeterminata al GEIE.

PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA (1997): è un accordo, stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea, inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione Economica e Monetaria dell'Unione Europea (Eurozona) cioè rafforzare il percorso d'integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del Trattato di Maastricht. In base al PSC, gli Stati membri che, soddisfacendo tutti i cosiddetti parametri di Maastricht, hanno deciso di adottare l'euro, devono continuare a rispettare nel tempo quelli relativi al bilancio dello stato, ossia:

un deficit pubblico non superiore al 3% del PIL (rapporto deficit/PIL < 3%);

un debito pubblico al di sotto del 60% del PIL (o, comunque, un debito pubblico tendente al rientro) (rapporto debito/PIL < 60%).

A tale scopo, il PSC ha implementato la Procedura per Deficit Eccessivo (PDE) di cui all'articolo 104 del Trattato, la quale nello specifico consta di tre fasi: avvertimento, raccomandazione e sanzione. In particolare:

se il deficit di un Paese membro si avvicina al tetto del 3% del PIL, la Commissione europea propone, ed il Consiglio dei ministri europei in sede di Ecofin approva, un "avvertimento preventivo" (early warning), al quale segue una raccomandazione vera e propria in caso di superamento del tetto.

se a seguito della raccomandazione lo Stato interessato non adotta sufficienti misure correttive della propria politica di bilancio, esso viene sottoposto ad una sanzione che assume la forma di un deposito infruttifero, da convertire in ammenda dopo due anni di persistenza del deficit eccessivo. L'ammontare della sanzione presenta una componente fissa pari allo 0,2% del PIL ed una variabile pari ad 1/10 dello scostamento del disavanzo pubblico dalla soglia del 3%. È comunque previsto un tetto massimo all'entità complessiva della sanzione, pari allo 0,5% del PIL.

se invece lo Stato adotta tempestivamente misure correttive, la procedura viene sospesa fino a quando il deficit non viene portato sotto il limite del 3%. Se le stesse misure si rivelano però inadeguate, la procedura viene ripresa e la sanzione irrogata.

PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF): costituiscono una delle tipologie di azioni integrate proposte nell'ambito del PSN che può sicuramente fornire un maggiore contributo sul tema del miglioramento dell'equità della distribuzione del valore tra gli attori delle filiere agroalimentari. Il progetto integrato di filiera (PIF) è formato da una serie di misure tra loro coordinate, attuate da un'aggregazione di soggetti rappresentanti tutti i segmenti di una determinata filiera produttiva agroalimentare (produzione primaria, trasformazione e commercializzazione). È uno strumento che, pur nelle diverse declinazioni regionali, punta al finanziamento di progetti collettivi presentati da un partenariato socio-economico rappresentativo di una pluralità di soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva, che, al fine di contribuire alla piena riuscita dell'obiettivo iniziale, prende una serie di accordi e si candida a realizzare investimenti attraverso l'utilizzo delle misure presenti nel PSR.

SIX PACK (NOVEMBRE 2011): Il six pack è un pacchetto normativo composto da cinque regolamenti e una direttiva: Reg. (CE) 16.11.2011 n. 1173/2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro; Reg. (CE) 16.11.2011 n. 1174/2011 sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro; Reg. (CE) 16.11.2011 n. 1175/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche; Reg. (CE) 16.11.2011 n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici; Reg. (CE) 8-11-2011 n. 1177/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi; Direttiva 8-11-2011 n. 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. I sei provvedimenti sono stati pubblicati sulla G.U.U.E. 23 novembre 2011, n. L 306. Con il six pack sono state

introdotte modifiche al Patto di Stabilità e Crescita (PSC) atte a prevedere un maggior rigore della regola sui disavanzi di bilancio, la definizione di obiettivi di medio periodo differenziati in ragione della situazione degli stati membri, l'introduzione di regole quantitative sulla spesa e l'attribuzione di una maggiore rilevanza al parametro del debito pubblico.

TRATTATO CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ MES TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA: Il Meccanismo europeo di stabilità (MES), detto anche Fondo salva-Stati, istituito nel marzo 2011, nasce come fondo finanziario europeo per la stabilità finanziaria della zona euro (art. 3). Esso ha assunto però la veste di organizzazione intergovernativa (sul modello dell'FMI), a motivo della struttura fondata su un consiglio di governatori (formato da rappresentanti degli stati membri) e su un consiglio di amministrazione e del potere, attribuito dal trattato istitutivo, di imporre scelte di politica macroeconomica ai paesi aderenti al fondo-organizzazione. Il MES è attivo da luglio 2012 con una capacità di oltre 650 miliardi di euro, compresi i fondi residui dal fondo temporaneo europeo, pari a 250-300 miliardi. Lo scopo del MES è quello di mobilitare finanziamenti e fornire aiuti finanziari, sotto una stretta condizionalità di politica economica, a vantaggio dei Membri del MES che stanno sperimentando o sono minacciati da gravi problemi di finanziamento, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'Eurozona nel suo complesso. A tal fine, il MES ha il diritto di raccogliere fondi mediante emissione di strumenti finanziari o di stipulare accordi finanziari o di altro genere o accomodamenti con i Membri del MES, istituti finanziari o altri soggetti terzi.

Il MES sarà regolato dalla legislazione internazionale e avrà sede a Lussemburgo. Il fondo emetterà prestiti (concessi a tassi fissi o variabili) per assicurare assistenza finanziaria ai paesi in difficoltà e acquisterà titoli sul mercato primario (contestualmente all'attivazione del programma Outright Monetary Transaction), ma a condizioni molto severe. Il fondo è gestito dal Consiglio dei governatori formato dai ministri finanziari dell'area euro, da un Consiglio di amministrazione (nominato dal Consiglio dei governatori) e da un direttore generale, con diritto di voto, nonché dal commissario UE agli Affari economico-monetari e dal presidente della BCE nel ruolo di osservatori.

TRATTATO SULLA STABILITÀ, SUL COORDINAMENTO E SULLA GOVERNANCE NELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA (TSCG)

– **FISCAL COMPACT:** il 2 marzo 2012, in occasione del Consiglio europeo di primavera tenutosi a Bruxelles è stato sottoscritto il “Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria” (c.d. fiscal compact o patto di bilancio). Gli Stati firmatari sono stati 25 Stati membri dell’Unione europea. Non hanno sottoscritto il trattato il Regno Unito e la Repubblica ceca. Il fiscal compact è composto da un preambolo e da 16 articoli, suddivisi in un titolo I, relativo all’oggetto e all’ambito di applicazione, in un titolo II, relativo alla coerenza e al rapporto con il diritto dell’Unione, in un titolo III, relativo proprio al fiscal compact o patto di bilancio, in un titolo IV, relativo al coordinamento delle politiche economiche e convergenza, in un titolo V, relativo alla governance della zona euro, e in un titolo VI, relativo alle disposizioni generali e finali. Con tale Trattato sono state adottate regole per rinsaldare la disciplina di bilancio, potenziare il coordinamento delle politiche economiche e migliorare la governance della zona euro. L’obiettivo è quello di sostenere il perseguimento degli scopi dell’Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale. In materia fiscale, in particolare, il fiscal compact introduce la regola del pareggio di bilancio.

TUIR: il Testo Unico delle Imposte sui Redditi è una legge della Repubblica Italiana in materia di fisco introdotto nell’ordinamento con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiornato con le ultime modifiche introdotte dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. In tale testo sono contenute le norme relative all’IRPEF (imposte sul reddito delle persone fisiche) e all’IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche). È il testo fondamentale contenente le norme per la determinazione e la tassazione dei redditi: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa,

redditi diversi. A seguito della riforma attuata col D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 (“Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80”), è stato novato il titolo II del TUIR riguardante l’Imposta sul reddito delle persone giuridiche (cosiddetta IRPEG) con l’introduzione dell’Imposta sul reddito delle società (cosiddetta IRES).

TWO PACK (2013): Si tratta di due proposte di Regolamento presentate dalla Commissione europea nel novembre del 2011 (rispettivamente la proposta COM 819/2011 e COM 821/2011) sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà con riferimento alla propria stabilità e sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro.

ZONA EURO: Viene informalmente detta zona euro (o, altrettanto frequentemente, eurozona o eurolandia) l’insieme degli stati membri dell’Unione europea che adottano l’euro come valuta ufficiale ovvero l’Unione economica e monetaria dell’Unione europea. Attualmente la zona euro è composta dai seguenti 18 stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna. Le politiche monetarie dell’euro zona sono regolate esclusivamente dalla Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte sul Meno. L’armonizzazione delle politiche economiche e fiscali dell’area euro è agevolata dalle periodiche riunioni dell’Eurogruppo, organismo composto dai ministri dell’economia e delle finanze degli Stati aderenti alla valuta comune, che di solito precede di poche ore i vertici dell’Ecofin (ampliati ai delegati di tutti i 28 stati dell’Unione). ■



Agrífisco

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SU FISCALITÀ E SPESA IN AGRICOLTURA



NUMERO 1 - GENNAIO 2014

DIRETTORE RESPONSABILE

Salvatore Tudisca

COMITATO SCIENTIFICO

Lucia Briamonte, Raffaella Pergamo,
Salvatore Tudisca, Stefano Vaccari

COMITATO DI REDAZIONE

Lucia Briamonte, Antonio Cristofaro,
Paola D'Avena, M. Assunta D'Oronzio,
Corrado Ievoli, Raffaella Pergamo,
Alessandra Pesce, Gianmarco Tardella,
Filippo Sgroi

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Barbara Marcantoni,
Simona Nizza, Giulio Viggiani

ELABORAZIONI STATISTICHE

Marco Amato

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE

Ufficio Grafico Inea (Barone, Cesarini, Lapiana, Mannozi)

COORDINAMENTO EDITORIALE

Benedetto Venuto

SEGRETERIA

Lara Abbondanza, Roberta Capretti

CONTATTI

agrifisco@inea.it

